



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea in Diritto processuale civile

“Nuove tecnologie e procedimento monitorio. Problemi e prospettive.”

Relatore:

Professore Paolo Comoglio

Candidato:

Alberto Colombini

Anno accademico 2021-2022

INDICE

Introduzione.....	1
--------------------------	----------

CAPITOLO 1

IL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

1. Una breve introduzione.....	3
2. Procedimento ingiuntivo in generale.....	5
3. Analisi della fase ingiuntiva in senso stretto.....	6
4. La (eventuale) fase di opposizione.....	19

CAPITOLO 2

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Storia e nozioni di intelligenza artificiale.....	25
2. Proposta di regolamento UE.....	31
3. Punti di forza e criticità.....	37

CAPITOLO 3

PROVE E NUOVE TECNOLOGIE NEL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

1. Art. 634 c.p.c. ed una sua possibile evoluzione: fattura cartacea e digitale....	39
2. Documento ed IA: possibilità e critiche.....	46
<i>Bibliografia.....</i>	<i>52</i>
<i>Riferimenti giurisprudenziali.....</i>	<i>55</i>

INTRODUZIONE

Questo elaborato si pone l'obiettivo di affrontare l'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza con riferimento alla fattura elettronica all'interno del procedimento monitorio, introducendo considerazioni su un possibile ambito applicativo dell'intelligenza artificiale.

L'introduzione di questo strumento nel sistema giurisdizionale italiano, ma ancora di più nel mondo del diritto, vede, da un lato, gli scettici affermare come il giudizio sia un qualcosa di intrinsecamente umano (e in cui, quindi, la macchina non può inserirsi) e, dall'altro lato, gli entusiasti del cambiamento ambire ad una sorta di rivoluzione, prospettandone un'introduzione in ogni ambito.

All'interno di questa tesi si cercherà di passare in rassegna le nozioni basiche di informatica necessarie per comprendere al meglio l'argomento, nonché di prospettare i vantaggi e gli svantaggi di questa nuova tecnologia, che in maniera sempre più ampia sta entrando a far parte della vita di tutti i giorni.

Per non allontanarci troppo dalla materia, basti pensare che determinati compiti vengono già svolti dall'intelligenza artificiale: le banche dati di giurisprudenza o di opere dottrinali che ci permettono di risalire a molteplici risultati con l'uso di semplici parole chiave.

Si inizia con un'analisi delle principali norme regolanti il procedimento monitorio. Si passa, poi, all'analisi della proposta di regolamento dell'Unione Europea sull'IA con i suoi vari meccanismi di regolamentazione, nonché le ricadute geopolitiche di tale mossa. Infine, si cercherà di illustrare, alla luce anche del dato giurisprudenziale, i principali problemi nascenti dalla mancanza di un'interpretazione autentica della fattura elettronica come prova scritta nel processo ingiuntivo, con un'ottimistica applicazione dell'IA per automatizzare il processo di emissione del decreto, nel caso in cui si presenti la fattura digitale come documento a sostegno della propria azione.

L'obiettivo è di considerare l'intelligenza artificiale come un valido strumento per semplificare l'assunzione della prova e coadiuvare il magistrato in procedimenti tendenzialmente semplificati, come quello monitorio.

L'intelligenza artificiale, infatti, non solo consente una semplificazione dei processi di ragionamento, ma permette anche di ottenere una motivazione più completa, perché - come sarà spiegato - l'intervento umano è necessario, e qualora venisse presa una

motivazione difforme da quella fornita dall'algoritmo, si sarà costretti a spiegare le ragioni in maniera più dettagliata.

A questo riguardo, occorre ribadirlo con fermezza: l'intelligenza artificiale non emette sentenze, non condanna – e ciò sarebbe contrario al nostro ordinamento – ma aiuta.¹

¹ J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino, 2019, p. 4 e 5.

CAPITOLO 1

IL PROCEDIMENTO MONITORIO

SOMMARIO: 1.1 Una breve introduzione – 1.2 Procedimento ingiuntivo in generale – 1.3 Analisi della fase ingiuntiva in senso stretto – 1.4 La (eventuale) fase di opposizione

1.1 Una breve introduzione

Quando si parla di attività giurisdizionale il primo pensiero si rivolge all'art. 24, comma 1, della Costituzione secondo il quale *“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”*.

La tutela giurisdizionale dei diritti deriva da una meritevolezza degli stessi di ottenere una reazione alla loro violazione, ovvero una protezione da future aggressioni.

Si tratta quindi di un'attività (prettamente) secondaria e sostitutiva per l'attuazione del diritto sostanziale, poiché (spesso) subentra quando il danno è stato compiuto. Come noto è anche presente un'attività volta all'impedire che la violazione si verifichi: ci si riferisce all'attività cautelare.

Il fatto che si accosti a questo termine la connotazione “civile”, serve solamente per delineare la categoria di diritti a cui fare riferimento, e quali altre categorie devono invece essere escluse. In altre parole, viene impiegato per definire al meglio quell'insieme di atti e attività attraverso i quali viene esercitata la tutela di diritti che possono essere ricondotti all'ambito civile.

All'interno del Libro II del codice di procedura civile viene disciplinato il processo ordinario di cognizione, il quale si basa sull'accertamento della situazione giuridica protetta, ed il primo titolo tratta del prototipo dello stesso, ossia il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Si tratta di un processo a cognizione piena, che quindi si basa sulla piena espressione del contraddittorio tra le parti² e dell'uguaglianza delle stesse³.

² Cfr. art. 111, comma 1 e 2, Cost: *“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”*

³ Vedi art. 3 Cost: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”*

Accanto a questo rinveniamo inseriti nel quarto libro, i procedimenti speciali, che hanno in comune tra di loro la presenza di una “specialità” rispetto al processo ordinario. Ogni procedimento speciale ha peculiarità sue proprie ed obbiettivi diversi.

Possiamo vedere che la fretta del legislatore nel trovare una collocazione a questi all’interno della codificazione crei una mancanza di evidenza sistematica: si volle dare posto a procedimenti di cui non si aveva una natura adeguatamente delineata dalla dottrina (es: procedimenti di giurisdizione volontaria), vicino a procedimenti approfonditamente studiati (es: procedimento cautelare), che per qualche motivo furono precedentemente dimenticati e poi ammessi ex l. 353/1990. A questo disordine si è poi sovrapposto nel tempo quello che è il fenomeno della “legislazione speciale”, che in taluni casi arriva a sostituire la disciplina codicistica.

La dottrina prevalente⁴ suddivide tutti i procedimenti speciali, sia quelli disciplinati dal codice che quelli previsti dalla legislazione speciale, in quattro gruppi.

Un primo gruppo caratterizzato da una cognizione sommaria, il cui obbiettivo è cercare di giungere il più in fretta possibile al conseguimento del titolo esecutivo, rientrano in questa categoria il procedimento per ingiunzione ed il procedimento per convalida di licenza o sfratto.

Un secondo gruppo la cui specialità, oltre alla sommarietà della cognizione, consiste nello svolgimento di un’attività cautelare.

Un terzo gruppo che comprende i procedimenti di giurisdizione volontaria i quali “*non tendono ad attuare i diritti, ma semplicemente ad integrare o realizzare (o rimuovere un ostacolo alla) fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare, o di un determinato potere, o della vicenda costitutiva, modificativa o estintiva di una persona giuridica o di altre situazioni simili*”⁵.

Ed infine un quarto gruppo che prevedeva i procedimenti contenuti all’interno della legislazione speciale, che però il d.lgs. 151/2011 ha ricondotto, a seconda delle loro peculiarità, all’interno del rito ordinario, di quello del lavoro, ovvero del procedimento sommario di cognizione⁶.

⁴ C. MANDRIOLI, A. CARATTA, *Corso di diritto processuale civile*, Vol. III, Torino, 2020, p. 153.

⁵ C. MANDRIOLI, A. CARATTA, *Corso di diritto processuale*, Vol. I, Torino, 2020, p. 18.

⁶ A seguito della Riforma Cartabia sarà ridenominato “Procedimento semplificato di cognizione”.

1.2 Procedimento ingiuntivo in generale

Il Capo I, Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile è intitolato “Del procedimento di ingiunzione”.

Il procedimento ingiuntivo è certamente un giudizio di natura sommaria. Siamo pertanto ben lontani rispetto al processo di cognizione ordinaria. Più precisamente, attraverso questo procedimento speciale il ricorrente richiede un “*accertamento con prevalente funzione esecutiva*”⁷: questo perché l’obiettivo principale è quello di ottenere nel minor tempo possibile un titolo esecutivo, così da iniziare l’esecuzione forzata.

Un’altra delle caratteristiche principali è la sommarietà della cognizione. Essa si svolge senza le formalità richieste nel processo ordinario di cognizione poiché predeterminata al rapido conseguimento di un titolo esecutivo.

Questi due elementi tra di loro possono sembrare incompatibili con la salvaguardia delle garanzie del procedimento ordinario, ed in particolar modo del contraddittorio.

Qualora si voglia evitare le lungaggini del processo, in quanto la domanda risulta particolarmente fondata, sono posti in essere accorgimenti tecnici per assicurare la posizione di uguaglianza dinnanzi al giudice e le garanzie del contraddittorio.

In una maniera più generale si può affermare che il suddetto procedimento si attiva, e qui la sommarietà della cognizione vede il suo fondamento, ove il diritto è di più probabile (se non certa) esistenza, ciò sia per la natura che per l’oggetto del diritto stesso, sia per la prova che viene offerta a fondamento della pretesa.

Il nostro sistema ingiuntivo possiamo definirlo come ibrido, in quanto non si basa sulla semplice affermazione del credito, ma non richiede nemmeno una prova documentale secondo quelli che sono i canoni ordinari; questa argomentazione verrà approfondita in seguito quando ci soffermeremo sugli artt. 633 e 634 c.p.c.

Per esigenze di celerità della procedura il legislatore ha idealmente suddiviso il procedimento in due fasi.

Vi è una prima fase, che si svolge *inaudita altera parte*, in cui il ricorrente presenta apposito ricorso per ottenere un apposito provvedimento da parte del giudice: il decreto ingiuntivo.

⁷ P. CALAMANDREI, *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana*, Milano, 1926, pag. 6.

Nel caso in cui il debitore decida di proporre opposizione al decreto, si aprirà una seconda fase, puramente eventuale, caratterizzata dall'instaurazione di un giudizio dove vigono a pieno le garanzie del contraddittorio. Occorre sottolineare che tale fase di opposizione non costituisce un nuovo grado di giudizio, bensì è un mero stadio del primo grado, che andrà a sostituire quanto svolto nella fase monitoria.

In caso di mancata opposizione, si otterrà il risultato sperato, ossia il decreto ingiuntivo acquisterà efficacia esecutiva (senza dimenticare che vi sono casi in cui il giudice può o deve concedere provvisoria esecutività ex art 648 cpc) oltre che divenire definitivo. Nondimeno viene lasciata aperta la possibilità dall'articolo di chiusura del capo, art. 656 cpc, di azionare i rimedi straordinari di revocazione straordinaria ed opposizioni di terzo, così come la possibilità di avere un'opposizione tardiva per motivi ben definiti ex art 650 cpc.⁸

Si potrebbe dire che questa tecnica legislativa di stampo processuale comporta un'inversione dell'onere dell'iniziativa, dall'attore al convenuto.

“Il giudicato è allora il frutto del combinarsi del provvedimento giurisdizionale con la rinuncia a richiederne il riesame in un processo a cognizione piena ed in contraddittorio effettivo da parte del destinatario/debitore, rimasto inerte nel termine perentorio previsto dalla legge processuale.”⁹

Giungiamo quindi a diversi esiti del percorso: debitori che a seguito del decreto effettuano la controprestazione, ovvero decidono di presentare opposizione perché il pagamento non era dovuto, o già effettuato, o addirittura si scoprono crediti a carico del ricorrente; sono molteplici le sfaccettature del procedimento, ma ciò che si cerca sempre di perseguire è la verità nel giudizio, indipendentemente da chi abbia ragione.

1.3 Analisi della fase ingiuntiva in senso stretto

L'art. 633 c.p.c., rubricato “*condizioni di ammissibilità*”, definisce i requisiti necessari per instaurare un procedimento ingiuntivo.

⁸ L'articolo verrà approfondito nel paragrafo 1.4.

⁹ M. DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 481.

Come indicato dal primo comma, il ricorrente può utilizzare tale procedimento per far valere un credito; il termine va inteso in una accezione ampia, cioè come il diritto – tutelabile direttamente – a ricevere una prestazione altrui.

Deve trattarsi di una somma di denaro determinata, liquida (cioè precisa nell'importo) ed esigibile, ovvero di una cosa fungibile.

Il credito può anche avere ad oggetto una cosa mobile determinata; pertanto, rimangono escluse le prestazioni di fare o non fare ed il rilascio di una cosa immobile. Con riferimento a questa ultima preclusione, risulta di particolare interesse una pronuncia del Tribunale di Salerno in cui è stata ordinata, in via monitoria, la consegna della chiave di un appartamento: si è trattato di un modo surrettizio per aggirare i limiti della norma¹⁰.

Il primo comma, n.1, richiede altresì che venga fornita “prova scritta” del diritto fatto valere.

Da un lato, il legislatore ha inteso delimitare la prova solo a quella documentale, eliminando dal novero le prove costituenti sia orali che non, per es: testimonianza, ispezione, ricognizione.

Da un altro lato, è stata accolta un'accezione di prova scritta che è più ampia rispetto ai limiti previsti dal codice civile. Infatti, secondo l'art. 2702 c.c., *“La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”*.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di ingiunzione l'efficacia legale può essere attribuita anche a scritti provenienti da un terzo o dal debitore stesso, senza che siano da questi riconosciuti o sottoscritti. Eventualmente, il creditore avrà la possibilità di integrare nel giudizio di opposizione, con efficacia retroattiva, la paternità dello scritto¹¹.

Ciò che rileva è che lo scritto sia idoneo a fornire un qualche elemento probatorio che dimostri la veridicità del preteso diritto del ricorrente¹².

¹⁰ Cfr. Tribunale di Salerno, del 6 maggio 2004, in *Giur. merito*, 2004, p. 2444. In dottrina si veda E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Profili attuali del procedimento per ingiunzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 103.

¹¹ Cass. 24 luglio 2000, n. 9685.

¹² *“Ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio.”* Cass. civ., Sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232.

Non solleva particolari problemi il caso in cui, ad esempio, il documento contenga una dichiarazione confessoria del debitore.

Negli altri casi, l'orientamento seguito dalla Cassazione è quello per cui è sufficiente una prova indiretta o critica: *“il fatto rappresentato - documentalmente certo - debba essere idoneo a dimostrare in via induttiva e presuntiva (si pensi ad uno scritto proveniente da terzi) - sia pure nei limiti stabiliti dall'art. 2729 c.c., che ammette soltanto presunzioni gravi precise e concordanti - i fatti costitutivi del diritto del ricorrente”*¹³.

La scrittura privata non autenticata rientra nel concetto di prova scritta allargato che ci fornisce il procedimento monitorio; a maggior ragione vi rientra l'atto pubblico, un documento redatto con le formalità richieste da notaio, o pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti attestati o effettuati dal pubblico ufficiale.¹⁴

Nel caso in cui il credito vantato dipenda da una controprestazione, ovvero sia sottoposto a condizione, è richiesto per il ricorrente di presentare elementi a sostegno del loro adempimento o avveramento.

Il primo comma, n. 2) e 3) forniscono una specificazione particolare di tali ipotesi:

“2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.”

I due punti sono da leggere in combinato disposto con l'art. 636 c.p.c. secondo cui è possibile utilizzare, al posto della prova scritta, la parcella delle spese e prestazione, corredata dalla sottoscrizione del ricorrente e dal parere dell'associazione professionale competente.

¹³ A. VALITUTTI, *Il procedimento d'ingiunzione: le problematiche pratiche più controverse*, in *Giur. merito*, 2010, p. 2032.

¹⁴ Art. 2699 e 2700 codice civile.

Nonostante si parli di associazioni professionali, il parere deve essere dato dal Consiglio dell'Ordine presso il quale il soggetto è iscritto, questo perché le associazioni sono state sostituite dai Consigli dal decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944.

La Corte Costituzionale aveva espresso alcune perplessità sul sistema delle tariffe prefissate dalla legge, seppur entro minimi e massimi, in quanto si creava una disuguaglianza con gli altri creditori¹⁵.

Anche per tale ragione il d.l. 1/2012 ha provveduto all'abolizione delle tariffe professionali forensi, per cui il compenso spettante all'avvocato può essere stabilito precedentemente in maniera libera, su base forfettaria o oraria, ed il successivo d.m. 140/2012 ha fissato i parametri per la liquidazione, da parte dell'organo giurisdizionale, del compenso dei professionisti ivi indicati nel caso di difetto di accordo tra le parti. Invece per quanto riguarda le prestazioni professionali forensi si seguiranno i parametri descritti nelle tabelle del decreto ministeriale 55/2014, che delinea il suo ambito di applicazione all'art. 1: *“Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.”*

Quindi per la categoria degli avvocati è ora valida la possibilità di avvalersi di un accordo scritto, senza alcun parere del Consiglio, per poter iniziare un procedimento monitorio, ovvero utilizzare la nota spesa come richiesta dall'art. 633, primo comma, n. 2, c.p.c.

Inoltre, gli avvocati possono avvalersi del procedimento speciale per i compensi giudiziali civili ex l. 794/1942, poi modificato con il d.lgs. 150/2011.

Almeno fino al giudizio di opposizione, la parcella è prova scritta idonea ad ottenere decreto ingiuntivo, come recentemente affermato dal Tribunale di Pavia: *“La parcella dell'avvocato, corredato dalla sottoscrizione del professionista e con il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, è prova scritta idonea a fondare il procedimento monitorio. Da una parte, infatti, la parcella è prova idonea per dimostrare l'avvenuto adempimento delle prestazioni, proveniente, peraltro, da soggetto iscritto ad*

¹⁵ Corte cost., 4 maggio 1984, n. 137.

un albo professionale, che garantisce circa la personalità dello stesso; dall'altro, l'atto amministrativo con cui si conclude la valutazione del Consiglio dell'Ordine è tale da investire anche la congruità del compenso richiesto con le prestazioni eseguite. Solo in sede di opposizione al decreto, potranno essere contestate le voci di debito nonché la congruità del compenso, essendo il giudice dell'opposizione libero di riesaminare la vicenda nel merito”¹⁶.

Per quanto attiene ai notai, la loro posizione viene sostanzialmente parificata agli avvocati. Per gli altri professionisti, invece, non è stato attuato alcun processo di liberalizzazione della contrattazione e per accedere al procedimento è ancora necessaria la presenza di un tariffario legale.

L'art. 634 c.p.c., primo comma, elenca in maniera non tassativa i documenti che è possibile presentare a sostegno della propria richiesta: vengono menzionate polizze, promesse unilaterali per scrittura privata e telegrammi. Essendo questo un elenco esemplificativo basterà per i documenti presentati rispettare le condizioni dell'art. 633 cpc, così rientrando del concetto di prova “allargata”.

Un esempio a sostegno della non tassatività dell'elenco può essere dato da quanto affermato dalla Cassazione nel settembre del 2000: esplicitamente parla di qualsiasi documento, pur mancante di efficacia probatoria assoluta, purché risulti attendibile; nel caso di specie si parlava di un assegno bancario.¹⁷

Il secondo comma introduce la possibilità per i lavoratori autonomi¹⁸ e per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale di utilizzare “*gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture*”.

Questo comma è stato modificato dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 432/1995 che ha effettuato la cd. “*riforma della riforma*”, poiché ha ampliato la tutela creditoria degli imprenditori, a cui ha fatto seguito la l. 81/2017 che ex art 15 c. 1 lettera b) ha stabilizzato l'attuale

¹⁶ Tribunale di Pavia, sez. III, 24 febbraio 2022, n. 242.

¹⁷ Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388.

¹⁸ Aggiunto per effetto dell'art. 15, l. 22 maggio 2017, n. 81.

formulazione: “*all’articolo 634, secondo comma, dopo le parole: <<che esercitano un’attività commerciale>> sono inserite le seguenti: <<e da lavoratori autonomi>>.*”

Va precisato, come affermato anche dalla Cassazione, che si tratta di una possibilità concessa soltanto per i decreti futuri e, pertanto, non è applicabile ai decreti emanati prima della sua entrata in vigore¹⁹.

Per le scritture contabili è necessario che esse siano bollate e vidimate nelle forme di legge richieste, queste possono essere utilizzate come prova anche nei confronti di non imprenditori, in deroga a quanto previsto dall’art. 2710 c.c. secondo cui l’utilizzo a favore dell’imprenditore sarebbe limitato al solo caso di controversie con altri imprenditori.

La specialità della scrittura contabile si ha perché il nostro legislatore vede nel rispetto dei requisiti formali, un qualcosa in più rispetto alla mera documentazione, quel *quid pluris* in grado di conferire veridicità al documento in un procedimento ingiuntivo, che abbiamo definito ibrido.

Ancorché l’obbligo di vidimazione e bollatura delle scritture sia stato abrogato nel 2001, si ritiene che sia ancora necessario per poter ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, in quanto la modifica ha riguardato soltanto l’art. 2215 c.c. e non l’art. 634 c.p.c.

Potremmo quindi definire la bollatura e la vidimazione come un requisito formale per la richiesta di decreto nella fase ingiuntiva in senso stretto, ma non un requisito necessario per l’esistenza della scrittura contabile.

L’art. 637 c.p.c., rubricato “*giudice competente*”, definisce quale sia il giudice al quale presentare il ricorso per decreto ingiuntivo.

L’articolo in questione ha subito ritocchi e modifiche negli anni Novanta, con le riforme che hanno visto la sostituzione del termine conciliatore con giudice di pace, ed in particolare con quella del 1998 che ha istituito il giudice unico di primo grado, eliminando la figura del pretore.

Il primo comma indica che il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace, o al Tribunale in composizione monocratica, che sarebbe competente se la domanda fosse proposta in via ordinaria. Pertanto, dovranno essere applicati i criteri generali di valore, competenza, territorio della competenza contenuti negli artt. 7-30 c.p.c.

Anche nel procedimento per ingiunzione il giudice adito potrà sollevare *ex art. 38 c.p.c.* la propria incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile.

¹⁹ Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 1999, n. 195.

L'incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, in difetto, non è più possibile proporla. La citazione in opposizione è sostanzialmente una comparsa di risposta, dal momento che l'ingiunto è il convenuto.

L'art 38 2 c. cpc prevede che (esclusa la competenza territoriale inderogabile): se le parti aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza rimanga qualora la causa si riassuma innanzi ad esso entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Tale disposizione si ritiene applicabile nel procedimento ingiuntivo quando il creditore aderisce all'eccezione di incompetenza.

Secondo il tribunale di Reggio Emilia²⁰ l'adesione del creditore opposto all'eccezione di incompetenza, sollevata dal debitore opponente, comporta che il giudice ne prenda atto, provveda alla revoca del decreto ingiuntivo e rimetta gli atti al giudice competente, non dispone sulle spese poiché sarà il giudice ad quem a farlo.

La parte interessata a riassumere il procedimento deve farlo entro tre mesi dinnanzi al giudice competente.

Visto che l'opposizione si trova senza alcun decreto ingiuntivo da opporre, quello che si avrà davanti al nuovo giudice è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la stessa domanda del ricorso monitorio.

Il secondo comma art. 637 cpc aggiunge una competenza alternativa e facoltativa per i crediti di cui al numero 2) articolo 633 cpc., cosa che deduciamo dal termine "anche", per cui è competente l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Il terzo comma aggiunge un ulteriore criterio di competenza, additabile solamente ad avvocati e notai, per cui contro i propri clienti la domanda si può presentare al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio a cui essi dipendono o sono iscritti, una competenza concorrente a quella del primo comma, così come quella del comma precedente.

Il decreto per la semplificazione dei riti 150/2011 ha avuto delle ricadute per quanto riguarda la possibilità di ottenere compenso da parte degli avvocati, *"In proposito, la Corte costituzionale aveva ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 637 c.p.c., nella parte in cui prevede un criterio di competenza facoltativo (la sede del consiglio dell'ordine di appartenenza favorevole al professionista-avvocato, ma,*

²⁰ Tribunale Reggio Emilia, Sezione II civile, N. R.G. 2726/2019.

correttamente, la Cassazione ha ritenuto che detto criterio vada escluso quando il cliente abbia qualità di « consumatore », valendo unicamente, in questo caso, il foro del domicilio di quest'ultimo.”²¹

In definitiva il foro concorrente del terzo comma può operare solo nell'ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all'avvocato, sia o una persona giuridica, oppure, nell'ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica, che non rivesta la qualità di consumatore e che abbia richiesto la prestazione professionale all'avvocato per uno scopo pertinente alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta²².

Inoltre, non si potrà adire il foro speciale nel caso in cui l'avvocato sia stato incaricato, dietro mandato da un altro collega, ad agire con singoli atti processuali a beneficio del terzo, poiché deve sussistere la necessaria instaurazione di un rapporto tra il professionista ed il difeso da cui nasce un credito derivante da onorario per prestazioni professionali²³. Una volta individuato il giudice competente, sembra opportuno analizzare le formalità richieste per la presentazione della domanda e del suo deposito e che vengono definite dall'art. 638 c.p.c.

L'opinione autorevole esposta da Calamandrei²⁴ secondo cui il procedimento ingiuntivo inizierebbe a seguito della pronuncia del decreto ingiuntivo, viene criticata da Garbagnati perché lascerebbe i precedenti atti privi della valenza di atto processuale, e perché saremmo in presenza di un caso di giurisdizione senza azione²⁵. Un'ulteriore contrapposizione dottrinale riscontrabile sul punto è quella tra Chiovenda, che rinviene la nascita del rapporto processuale con la presentazione della domanda di decreto ingiuntivo²⁶, ed Redenti, il quale definisce come insignificante la configurazione di un rapporto giuridico processuale nella prima fase del ricorso ²⁷.

L'enunciato si apre con la scelta del ricorso come forma con cui presentare le proprie richieste, questo perché la rapidità con cui si vuole concludere il procedimento ha portato

²¹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Profili attuali del procedimento per ingiunzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 103.

²² Cass., ord. 9 giugno 2011, n. 12685.

²³ Cass. civ., Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7674.

²⁴ P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale*, Vol. I, Milano, 1941, p. 183.

²⁵ E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 42.

²⁶ G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Vol. II, Napoli, 1935, p. 265.

²⁷ E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Milano, 1954 p. 22.

ad avere una struttura formale della richiesta che presenti solo l'*edictio actionis*, senza provocare nell'altra parte il contraddittorio, vi è una mancanza della *vocatio in ius*. Il debitore ingiunto ne viene a conoscenza (dell'azione) solo dopo che l'ufficio giudiziario è stato informato.

Oltre ai requisiti tipici previsti dall'art. 125 c.p.c. per la compilazione degli atti di parte, il ricorso per decreto ingiuntivo deve contenere anche l'indicazione del giudice competente, del creditore ricorrente, del debitore intimato; l'esposizione del fatto; l'affermazione del credito; l'elezione del domicilio e l'indicazione delle prove scritte che si producono.

Nel caso in cui la richiesta riguardi una determinata quantità di cose fungibili, il creditore è tenuto, in base all'art. 639 c.p.c., a dichiarare la somma di denaro che accetterebbe in mancanza della prestazione in natura.

Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente dalla parte, ovvero dal procuratore (in questo caso è necessario allegare anche legittima procura), a pena di nullità. Deve essere depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente ai documenti che costituiscono prova scritta, i quali non potranno essere ritirati fino a che non decorra il termine previsto per presentare opposizione, giacché si permette al debitore di prenderne visione e preparare adeguatamente la difesa.

A seguito del ricorso, il giudice decide sulla domanda. In questa fase, la cognizione è parziale perché limitata ai mezzi di prova del ricorrente e dei documenti addotti²⁸. Da un certo punto di vista, come affermato dalla dottrina prevalente, rileva solo in parte la terminologia usata per indicare questa cognizione; certo è che il giudice può basare il proprio convincimento su un più ampio novero di documenti.

Nel caso in cui reputi la prova non concludente, ovvero ritenga che la scrittura privata non sottoscritta dal debitore non sia fondata, il giudice ordinerà al cancelliere di dare notizia al ricorrente della richiesta di integrazione della prova scritta.

Qualora il creditore non provveda all'integrazione, o non ritiri il ricorso, il giudice rigetterà la domanda.

L'opinione prevalente in dottrina identifica quella che è la natura del decreto motivato di rigetto, di cui all'art. 640 cpc, come un atto con carattere meramente processuale, qualunque sia il motivo per cui questo avvenga. Tale affermazione si basa sul fatto che è

²⁸ V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, p. 361.

possibile un successivo esercizio della medesima azione di condanna in un processo ordinario, nonché la ripresentazione dell'identica domanda ingiuntiva.²⁹

Fra gli altri motivi che possono giustificare il rigetto della domanda vi è il caso del difetto di uno dei presupposti richiesti, ovvero la mancanza di uno dei presupposti processuali, o condizione di azione, ad esempio per difetto di capacità del ricorrente.

Più frequente era il caso di un rigetto per incompetenza territoriale, che sulla base della sentenza della Cassazione n. 400/1969 si riteneva non rilevabile d'ufficio al di fuori dei casi dell'art. 28 c.p.c., ma successivamente, con la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 410/2005, non è più condivisibile il suddetto orientamento alla luce dei principi che ispirano l'art 24 e 111 2 comma Cost.

Il rigetto della domanda non potrà aversi per litispendenza, o per continenza, poiché essa nascerà nel momento della notifica del decreto e del ricorso; quindi, potrà essere fatta valere solo in sede di opposizione.³⁰ L'ultimo comma dell'art. 643 cpc prevede che sia la notificazione del decreto a determinare la pendenza della lite, e dall'altro lato l'art. 39 cpc prevede la contemporanea cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di litispendenza, ma dato che nella fase inaudita altera parte non si ha alcuna iscrizione a ruolo, non è configurabile tale pronuncia di rigetto.

È pacifico che il decreto di rigetto non possa essere impugnabile, né con il regolamento di competenza, né per Cassazione *ex art. 111 Cost.*, attesa la sua inidoneità al giudicato. L'ultimo comma lascia aperta la possibilità di ripresentare la domanda sia in via ordinaria che in via ingiuntiva.

Ove sussistano i requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c., entro trenta giorni dal deposito del ricorso, il giudice – *ex art 641 cpc* – accoglie la domanda ed emette decreto motivato in calce al medesimo³¹. Si tratta di un termine ordinatorio.

Il decreto ingiuntivo può intimare al debitore di pagare una somma, o adempiere una prestazione di consegna, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento espresso che potrà presentare opposizione nel medesimo termine e che nel

²⁹ E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 89; per contro U. ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, Torino, vol. VI, p. 155, ritiene il decreto di rigetto per ragioni attinenti al diritto sostanziale alla prestazione una decisione di merito.

³⁰ E. GARBAGNATI, *Processo d'ingiunzione e litispendenza*, in *Giur. it.*, 1976, p. 761.

³¹ Cass., sez. lav., 16 giugno 1987, n. 5310, in cui si ammette che il decreto sia motivato *per relationem*, visto anche il fatto che viene notificato al ricorso.

caso in cui l'opposizione non venga presentata nel termine richiesto si procederà ad esecuzione forzata.

Il termine di quaranta giorni a cui si è appena accennato è considerato perentorio: la mancanza della sua esplicita indicazione comporta la nullità del decreto. È lo stesso articolo a definirlo come un espresso avvertimento.

Ove ricorrano giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci, o aumentato fino a sessanta, giorni. *“Il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo "se concorrono giusti motivi" non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto dal precedente comma 1 ("con decreto motivato") per l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c.; pertanto, i motivi che consentono la modifica della durata di detto termine, nonché e le ragioni che li caratterizzano come "giusti", devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere, da un lato, che il giudice le abbia vagliate ed accolte e, dall'altro, garantito il diritto di difesa del debitore ingiunto”³².*

Se il debitore risiede in stati UE, il termine di opposizione è aumentato di dieci giorni (che, pertanto diventano complessivamente cinquanta) e può essere ridotto fino a venti, in caso di stati extracomunitari viene portato a sessanta giorni, con un minimo di trenta ed un massimo di centoventi.

All'interno del decreto il giudice liquida le spese e le competenze: si tratta delle spese processuali che sono state sostenute e vanno pagate anche nel caso in cui il debitore abbia provveduto al pagamento prima che sia stata eseguita la notificazione del decreto.

L'art. 642 c.p.c. disciplina i casi in cui il decreto, già all'emissione, è munito di efficacia immediata, senza aspettare il decorso dei quaranta giorni. Sull'elencazione del primo comma (cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato) vi sono dei pareri contrastanti. La cassazione ritiene che questo elenco sia una mera esemplificazione soggetta a possibili

³² Cass. civ., Sez. II, 27 luglio 2022, n. 23418.

integrazioni³³. Al contrario, la dottrina³⁴ ritiene che sia tassativa, poiché si tratta di documenti che consacrano un credito in denaro, hanno tutti efficacia di titolo esecutivo; la ragione per cui l'esecuzione provvisoria non possa essere discrezionalmente negata sta nel fatto che il debitore è già sottostante all'azione esecutiva del creditore, indipendentemente dalla pronuncia del decreto.

Nonostante l'orientamento ampliativo della giurisprudenza è necessario che i titoli di credito rispettino i requisiti di validità prescritti dalla legge, altrimenti saranno inadeguati a giustificare la provvisoria esecutività.

Il giudice può inoltre concederla nel caso in cui vi sia un grave pregiudizio nel ritardo, ovvero vi sia documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; può inoltre imporre una cauzione al ricorrente.

Nei casi indicati dal primo comma il giudice è tenuto a concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, mentre nelle ipotesi previste dal secondo comma ha un potere discrezionale.

Alcuna dottrina ha sollevato dubbi sulla costituzionalità per il caso in cui si conceda la provvisoria esecutività in base ad una scrittura privata non autenticata, poiché si tratterebbe di un'ipotesi contraria alle esigenze di rispetto del contraddittorio³⁵.

Vi sono altri casi in cui la provvisoria esecutività viene attribuita da norme contenute nella legislazione speciale, come il caso i decreti ingiuntivi a favore dei subfornitori³⁶.

Ai sensi dell'art. 649 c.p.c., è altresì concesso all'opponente di presentare al giudice istruttore una richiesta di sospensione della provvisoria esecutività, qualora ricorrano gravi motivi.

Questi sono stati identificati di riflesso nei motivi che rinveniamo nell'art. 648 c.p.c., e richiedono una valutazione discrezionale del giudice istruttore: soprattutto per motivi inerenti alla probabile fondatezza dell'opposizione, ma anche per motivi afferenti la legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività.

³³ Cass. civ., Sez. II, 6 febbraio 1975, n. 438, in *Foro It.*, 1976, p. 2474.

³⁴ E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 112.

³⁵ R. CONTE, *Procedimento d'ingiunzione: libro quarto, dei procedimenti speciali, art. 633-656*, in S. CHIARLONI, *Commentario del codice di procedura civile*, Bologna, 2012, p. 158 ss.

³⁶ Legge n. 192/1998 Art 34 comma, poi modificato ex art. 10 d.lgs. n. 231/2002 con riguardo agli interessi dovuti al subfornitore.

Su tale richiesta il giudice si pronuncia con ordinanza non impugnabile, né revocabile. Essa ha efficacia *ex nunc* e, per tale motivo, gli effetti che sono già stati prodotti non verranno toccati dalla pronuncia.

In precedenza, si è accennato agli effetti della notificazione del decreto, ora pare importante segnalare che la notificazione del decreto, unitamente al ricorso, deve avvenire necessariamente nel termine di sessanta giorni dalla sua emissione. Le specifiche modalità con cui deve essere eseguita la notificazione sono prescritte dagli art. 137 ss. c.p.c.

Decorso il termine senza che la notificazione sia eseguita, solo nei casi di mancanza di fatto ovvero di giuridica inesistenza, la parte ingiunta può iniziare l'*iter* dettato dall'art. 188 disp. att. c.p.c. che prevede: un ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto, il quale fisserà un'udienza chiamando entrambe le parti ad un contraddittorio, a pena di nullità, a cui seguirà un'ordinanza che se di rigetto non è impugnabile, se di accoglimento invece lo è con qualsiasi mezzo³⁷.

Nel caso di rigetto dell'istanza, l'ultimo comma permette alla parte ingiunta di azionare un'autonoma azione di cognizione ordinaria per accertarne l'inefficacia, non può avvalersi dell'opposizione ex art 645 cpc., in quanto lo stesso presuppone una pendenza della lite che è subordinata alla notificazione ex art 643 cpc.³⁸

In inganno potrebbe trarre l'ultimo comma dell'articolo 643 cpc, che parla di pendenza della lite nel momento della notificazione del ricorso e del decreto. Questo significa che in tale momento si avverano gli effetti che si avrebbero nel caso di notifica della citazione di un procedimento ordinario, invece il procedimento d'ingiunzione si instaura con il ricorso non già con la notificazione del decreto.

In caso di notifica tardiva questa potrà essere rilevata con opposizione ex art. 645, nel termine decorrente dal momento in cui si riceve la notificazione, decorso il suddetto il debitore non potrà più rilevarlo, benché meno in cassazione, questo perché darà luogo al giudicato e coprirà ogni vizio³⁹.

³⁷ Cass. civ., sez. II, 4 giugno 1999 n. 5447; Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2006, n. 19799.

³⁸ E. GARBAGNATI, *In tema di un decreto ingiuntivo non notificato*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1982, p. 775.

³⁹ E. GARBAGNATI, *I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto*⁵, Milano, 1979, p. 1251.

Nel caso in cui la notificazione sia tempestiva, ma altresì nulla, è possibile presentare comunque opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., purché l'opponente provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto⁴⁰.

*“La ragione dell’art. 644 va ricercata nel fatto che il decreto d’ingiunzione è pronunciato inaudita altera parte, e nella conseguente preoccupazione del legislatore di evitare che si prolunghi indefinitivamente lo stato di incertezza in merito al diritto del creditore, non potendo il termine per l’opposizione iniziare il suo decorso, fino a quando il debitore ingiunto non sia stato chiamato a contraddire alla domanda del ricorrente e ad impugnare il decreto pronunciato senza il suo contraddittorio”.*⁴¹

Si è ritenuto che il termine dell’articolo rimanga sospeso per il periodo feriale.⁴²

1.4 La (eventuale) fase di opposizione

Ipotizzando che nella prima fase del procedimento non vi siano problematiche di rito, né di merito, qualora il debitore decida di azionare il meccanismo dell’art. 645 c.p.c. nei termini indicati, si aprirà la seconda fase.

Con l’opposizione si verificherà pertanto una trasformazione in un processo a cognizione piena, con piena attuazione del contraddittorio differito, rimanendo pur sempre nel primo grado di giudizio.

Con riguardo alla natura del giudizio d’opposizione, alcuna dottrina, così come la Cassazione,⁴³ afferma che l’opposizione, al pari dell’appello, sia un mezzo di gravame. I due istituti paiono simili in quanto entrambi devolvono il completo riesame della causa, sia in fatto che in diritto.

Vi sono alcuni elementi che, tanto per l’opposizione ordinaria che per quella tardiva, avvalorano la tesi in base alla quale l’opposizione possa essere considerata come una forma di impugnazione vera e propria. Si pensi alla presenza di un termine breve e perentorio, all’improcedibilità per mancata costituzione dell’opponente, alla provvisoria

⁴⁰ Cass. civ., sez. III, 1 settembre 2000, n. 11498.

⁴¹ E. GARBAGNATI, *Il procedimento d’ingiunzione*, Milano, 1991, p. 105.

⁴² CARPI-COLESANTI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2018, art. 644.

⁴³ E. GARBAGNATI, *Il procedimento d’ingiunzione*, Milano, 1991, p. 130; Cass. Civ. S.U. n.9769 del 18 luglio 2001; vi sono degli orientamenti contrari come quello di S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Vol. IV, Milano, 1962, pag 76, che ravvisa nell’opposizione la postulazione di un nuovo giudizio; e l’opinione di V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Vol. IV, Napoli, 1964, p. 2 e ss, p. 67 e ss, che vede nell’opposizione una condizione all’esercizio dell’azione ordinaria di condanna che sarebbe proposta col ricorso insieme con l’azione speciale.

esecutività del decreto in determinati casi, ma soprattutto agli effetti dell'estinzione del processo che rende il decreto definitivamente efficace.

Senonché, la piena equiparazione dell'opposizione ai mezzi di impugnazione, segnatamente all'appello, è compromessa dal fatto che il giudizio di opposizione si conclude con una sentenza che, a propria volta, è assoggetta al regime delle impugnazioni previsto dagli artt. 323 ss. c.p.c.

Alla luce di quest'ultima constatazione, si può affermare che, sebbene presenti alcune assonanze con il giudizio d'appello, l'opposizione è soltanto una fase eventuale del giudizio di primo grado. E infatti, a seguito dell'opposizione si aprirà un vero e proprio processo ordinario di cognizione⁴⁴.

Nonostante ciò che si è appena affermato, e come rilevato dalla maggioranza della dottrina, occorre rilevare che l'apparente semplicità della suddetta norma ha dato luogo e darà luogo a moltissimi problemi interpretativi⁴⁵.

L'opposizione va presentata mediante atto di citazione, ma le Sezioni Unite hanno affermato che nei procedimenti in cui la causa viene introdotta con ricorso, dovrà essere utilizzato quest'ultimo⁴⁶.

In materia di controversie inerenti ai rapporti di lavoro, che vengono presentate mediante ricorso, è stata avallata dalla Corte Costituzionale l'idoneità dell'atto di citazione, dichiarando inammissibili le eccezioni di costituzionalità sollevate al riguardo.⁴⁷

La competenza sull'opposizione è del medesimo ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emanato il decreto. Secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza, si tratta di una competenza funzionale ed inderogabile.

La presenza di cause connesse non rileva come motivo di deroga alla competenza, tutt'al più il giudice dell'opposizione può stabilire la sospensione del procedimento nel caso in cui vi sia una questione pregiudiziale.

Nel momento che intercorre tra opposizione ed udienza di trattazione, è possibile sollevare al giudice dell'opposizione un'eccezione di incompetenza del giudice della fase monitoria, e qualora si rilevi quest'ultimo come incompetente, il decreto sarà revocato.

⁴⁴ C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Torino, 2007, p. 35.

⁴⁵ R. CONTE, *Procedimento d'ingiunzione: libro quarto, dei procedimenti speciali*, art. 633-656, in S. CHIARLONI, *Commentario del codice di procedura civile*, Bologna, 2012, p. 198.

⁴⁶ Così Cass. S.U., 14 marzo 1991, n. 2714.

⁴⁷ Corte cost., 24 maggio 2000, n. 152.

Il contenuto dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è il medesimo dell'art. 163 c.p.c., l'opponente assume la veste formale di attore, ma quella sostanziale di convenuto. È necessario che indichi i motivi dell'opposizione al decreto, sollevando le eccezioni e dovrà proporre l'eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza.

La citazione deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura e poi notificata presso il domicilio del ricorrente.

Nel caso in cui il ricorso venga presentato davanti al giudice di pace è ammessa opposizione verbale. Tuttavia, occorre effettuare comunque la notificazione della citazione nel termine perentorio quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.⁴⁸.

Solitamente la notificazione deve essere effettuata presso il procuratore del ricorrente. Nel caso in cui sia indirizzata ad un soggetto diverso dal ricorrente o dal procuratore presso il quale abbia eletto domicilio ed il ricorrente si costituisse comunque, allora la nullità verrebbe sanata in forza di quanto previsto dall'art. 164, 3 comma, c.p.c.

Il secondo comma dell'art 645 cpc è quello che ha visto il maggiore dibattito da parte di dottrina e giurisprudenza, in considerazione dell'abrogata formula che vedeva i termini di comparizione ridotti della metà rispetto a quelli dell'art. 163 c.p.c. Garbagnati esponeva la tesi, contraria rispetto a quella che era l'opinione dominante al tempo, per cui questa riduzione dei termini sarebbe stata automatica, e non facoltativa alla richiesta dell'opponente, in quanto avrebbe negletto la formula legislativa e non sarebbe stata negli interessi né del debitore né del creditore.⁴⁹

La giurisprudenza della Cassazione e la dottrina continuano nel tempo a perseguire la facoltatività del dimezzamento dei termini fino a quando le Sezioni Unite⁵⁰ rinnovano quanto da sempre affermato, accogliendo l'interpretazione del Garbagnati.

Questo ebbe degli effetti devastanti sui processi in corso, in quanto portò a casi di improcedibilità dell'opposizione dovuti ad una costituzione dell'opponente oltre il termine dimezzato.

La risoluzione di questa divergenza interpretativa si ebbe con l'intervento del legislatore, il quale, con la legge 218/2011, ha eliminato "a monte" il problema, rimuovendo le parole "ma i termini di comparizione sono ridotti della metà" dell'art. 645, secondo comma.

⁴⁸ Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2000, n. 15959.

⁴⁹ E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 148 e ss.

⁵⁰ S.U. Cass. n. 19246/2010.

Per consentire una piena attuazione del diritto di difesa ed evitare l'efficacia esecutiva in via definitiva di un provvedimento pronunciato *inaudita altera parte*, vi è l'istituto dell'opposizione tardiva ex art 650 cpc, ed è il primo comma a delineare i motivi per cui può accadere: caso fortuito, forza maggiore⁵¹, irregolarità della notificazione.

È necessario che l'opponente provi uno di questi motivi, anche tramite presunzioni tuttavia parliamo di un rimedio di carattere straordinario che preclude la possibilità di azionarne altri⁵².

Come già ricordato, l'art. 642 c.p.c. disciplina i casi in cui la provvisoria esecutività del decreto sia concessa nella fase monitoria. L'art. 648 c.p.c. invece indica i casi in cui tale esecuzione provvisoria venga concessa in pendenza di opposizione: è subordinata ad un potere discrezionale ed al libero convincimento del giudice istruttore sulla base di prova scritta⁵³ ovvero di pronta soluzione⁵⁴.

Il creditore convenuto in giudizio e costituito può chiedere la provvisoria esecuzione del decreto. Ai sensi del secondo comma, l'esecuzione deve essere in ogni caso concessa se viene offerta cauzione di valori pari all'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni; tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 137/1984, ha rimesso al giudice la discrezionalità di decidere sulla base dell'idoneità della cauzione e della prova scritta offerta.⁵⁵

L'ordinanza con la quale viene concessa, o respinta, la provvisoria esecuzione non è impugnabile, nemmeno *ex art. 111 Cost.*, pertanto nemmeno tramite ricorso straordinario per Cassazione.⁵⁶

Nel 2016, l'articolo in commento è stato oggetto di una novella che ha ampliato i poteri del giudice istruttore, che ora "deve concedere" – e non più solo "concede" – l'esecuzione provvisoria parziale limitatamente alle somme non contestate, ma ove non siano presenti vizi procedurali.

⁵¹ Inseriti a seguito della sentenza Corte cost., 20 maggio 1976, n. 120.

⁵² C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Torino, 2007, p. 39 ss.

⁵³ Non la accezione allargata della fase monitoria, ma l'accezione derivante dai canoni del rito ordinario.

⁵⁴ È la prova che non richiede un ulteriore approfondimento istruttorio.

⁵⁵ Per approfondimenti, v. E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 184 ss.; *La dichiarazione di incostituzionalità dell'art 648, 2 comma*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1985, p. 1 ss.; C. CONSOLO, *A proposito di ingiunzione esecutiva su cauzione*, in *Giur. It.*, 1985, I, 1, p. 397; la pronuncia della Corte può leggersi in *Foro it.* 1984, I, p. 1775 ed in *Giur. It.*, 1985, I, 1, p. 398.

⁵⁶ Cass. 20 gennaio 1988 n. 675; Cass. 4 maggio 1982 n. 2743, in *Foro it.*, 1982, I, 1, p. 397.

Tra i motivi di estinzione del processo di opposizione vanno considerati anche quelli previsti dall'art. 306 ss. c.p.c.: qualora vi sia, ad esempio, una rinunzia agli atti effettuata dall'opponente che non ha più interesse nel giudizio, l'effetto sarà quello del passaggio in giudicato del decreto con la sua incontrovertibilità.

Un modo di estinzione amichevole è rappresentato dalla conciliazione, che avviene ex art. 652 c.p.c., che tramite ordinanza non impugnabile accerta l'accordo avvenuto tra le parti. Un articolo che lascia ampio margine di manovra all'autonomia privata tra le parti, le quali possono sancire una riduzione della somma, confermare l'esecutorietà del decreto, ed arrivare addirittura ad un'affermazione di inesistenza del credito che però deve essere esplicita; tuttavia, rimane ferma la validità degli atti compiuti fino a quel momento. *“Le sezioni unite, con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19596, risolvono il contrasto interpretativo attinente all'individuazione della parte sulla quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe l'onere di avviare il procedimento di mediazione.*

La fattispecie concreta, che ha dato origine alla sentenza esaminata, riguardava un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da alcuni debitori di una banca. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente a una parte del credito ed assegnato il termine per la proposizione della domanda di mediazione, questa non fu presentata. Per tale ragione, il tribunale dichiarò l'improcedibilità dell'opposizione, affermando che a séguito di tale pronuncia il decreto ingiuntivo si era stabilizzato, così come stabilisce l'art. 647 c.p.c. Contro tale decisione venne proposto appello, il quale fu dichiarato inammissibile poiché privo di ragionevoli probabilità di essere accolto: la Corte di appello, così come aveva fatto il tribunale, si adeguava all'opzione esegetica abbracciata dalla terza sezione della suprema Corte, secondo cui l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente.

Di diverso avviso sono i giudici supremi, i quali si discostano da tale lettura e ascrivono l'onere di promuovere la procedura in capo al creditore opposto, pena la revocabilità del decreto ingiuntivo”⁵⁷. Vediamo quindi che all'interno della giurisprudenza vi sono diversi orientamenti circa chi è il soggetto tenuto ad esperire il tentativo di mediazione, con quelle

⁵⁷ E. GABELLINI, *Mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo: le sezioni unite imputano al creditore-opposto l'onere di attivare la procedura di mediazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 585.

che sono le relative ricadute in ambito processuale. Si nota che nella fattispecie esaminata la mancata proposizione aveva portato ad un'inammissibilità dell'appello.

Tralasciando queste che sono delle ipotesi eccezionali di conclusione della fase di opposizione, il procedimento si esaurisce tipicamente con una sentenza che accoglierà o rigetterà la richiesta di opposizione.

Innanzitutto, l'art. 653 c.p.c., primo comma, fa riferimento sia al caso in cui il l'opposizione venga rigettata interamente con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, sia al caso in cui venga dichiarata con ordinanza l'estinzione del procedimento di opposizione. In tali casi, il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva. Quando il creditore richiede copia del decreto in forma esecutiva deve esibire copia della sentenza che chiude la fase di opposizione.

Il secondo comma illustra invece l'ipotesi in cui vi sia un accoglimento parziale dell'opposizione: il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza con cui viene altresì revocato il decreto ingiuntivo, stabilendo quindi solo la parte di credito dovuta; gli atti già compiuti sulla base del decreto conservano i loro effetti, essi hanno efficacia *ex nunc*.

L'articolo 653 non disciplina l'ipotesi dell'accoglimento totale dell'opposizione, ma si può ritenere che in questo caso verrà meno l'efficacia del decreto, ed i rapporti sostanziali tra le parti verranno regolati dalla sentenza.

L'accoglimento determina anche la caducazione di tutti gli atti eventualmente compiuti sulla base del decreto, quindi un effetto *ex tunc*, anche nel caso in cui questo avvenga per ragioni di rito.⁵⁸

In definitiva si conferma il pensiero uniforme di dottrina e giurisprudenza⁵⁹ sulla natura incontrovertibile di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, ovvero opposto in giudizio poi estinto, o dichiarato inammissibile/improcedibile.

⁵⁸ Cass. civ., sez. III, 28 maggio 1999, n. 5192.

⁵⁹ E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 6 ss.; Cass., 20 aprile 1996, n. 3757.

CAPITOLO 2

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

SOMMARIO: 2.1 Storia e nozioni di intelligenza artificiale – 2.2 Proposta di regolamento UE – 2.3 Punti di forza e criticità

2.1 Storia e nozioni di intelligenza artificiale

Prima di addentrarsi nell'analisi della proposta di regolamento del 21 aprile 2021 della Commissione europea, occorre definire alcune nozioni base dell'informatica che, attualmente vengono utilizzate sempre più spesso anche nel mondo del diritto.

Per prima cosa, occorre precisare che cosa si intenda con il termine intelligenza artificiale, quando nasce e quali siano i metodi di apprendimento; ma prima ancora, è opportuno qualche chiarimento anche di altre nozioni, come quella di “big data”.

L'espressione “big data” (trad. in italiano “grande massa di dati”) serve per identificare, in matematica e statistica, una mole estremamente estesa di dati che richiede un ausilio di tecnologie avanzate, che siano in grado proprio di mettere in relazione una quantità di dati eterogenei per estrapolare i legami tra i diversi fenomeni.⁶⁰

Il primo modello di mega dati è stato elaborato dallo studioso Doug Laney: le “3V”⁶¹:

- Volume: quantità di dati;
- Varietà: differente tipologia dei dati;
- Velocità: velocità nella generazione dei dati.

Nel 2017 il Parlamento europeo ha fornito una propria definizione con una risoluzione: il termine big data coincide con il trattamento automatizzato di una grande quantità di dati provenienti da fonti diverse (sistemi operativi, *social network*, motori di ricerca, posta

⁶⁰ https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data.

⁶¹ Odiernamente, si sono aggiunte ulteriori “2V”: Valore, la capacità di trasformare i dati un valore dopo un'attenta analisi; Veridicità, garantire una qualità e veridicità dei dati scelti, così da avere risultati delle analisi affidabili.

elettronica, sistemi di sensori). Nella nozione di trattamento si includono tutte le attività di raccolta, analisi ed accumulo di dati⁶².

Queste nuove tecnologie di raccolta dati vedono grandi possibilità di guadagno, questo perché si ha una raccolta di dati infinita che permette un'analisi al fine di creare servizi e contenuti personalizzati alle esigenze dei consumatori; un esempio sono i *cookies* dei siti internet a cui si accede: al fine di eliminare dallo schermo il banner che ostruisce una visuale pulita, l'utente che accetta i cookies fornisce il proprio consenso ad una determinata raccolta di dati. Così facendo, viene eseguita una profilazione della persona – essenzialmente per ragioni di *marketing* – e conseguentemente vengono proposte pubblicità di prodotti affini a quanto visitato in precedenza.

Tale circostanza suggerisce il motivo per il quale uno dei pilastri in materia di *data protection* è rappresentato dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 2016/679⁶³: esso attribuisce all'interessato il diritto di essere messo a conoscenza dei motivi per cui vengono utilizzati i suoi dati ed in quale maniera questi verranno usati. Deve essere concessa anche la facoltà di negare in ogni momento il consenso al trattamento dato in precedenza.

Inoltre, l'interessato è tenuto a sapere se è oggetto di un procedimento automatizzato di raccolta dati e deve avere la possibilità di opporsi nel caso in cui vi siano degli effetti che colpiscono la sua sfera giuridica e derivano da quest'ultima.

In tema di trattamento e decisione automatizzata è opportuno richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato: secondo la corte l'impiego di strumenti informatici per l'esecuzione di operazioni prive di discrezionalità è lecito, anzi viene incoraggiato, in quanto garantisce il rispetto dei principi di imparzialità ed efficienza in accordo con il principio di buon andamento (art 97 cost.), inoltre fornisce un servizio migliore al cittadino.

La sentenza della suprema corte sez. VI n. 2270/2019 affrontava un ricorso presentato da docenti che lamentavano: opacità nella conoscenza della procedura utilizzata dall'algorithmo per la riorganizzazione del corpo insegnanti; mancanza di motivazione nelle operazioni effettuate; violazione dei principi di assegnazione dei ruoli.

⁶² Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto (2016/2225).

⁶³ In particolar modo il considerando 91.

La corte sancisce la possibilità di utilizzare procedimenti informatici automatizzati, tuttavia essi devono sottostare a talune condizioni, che ci indicano un principio di trasparenza rafforzato:

- L'algoritmo deve essere reso conoscibile in tutte le sue componenti, a chiunque ne abbia interesse, secondo un linguaggio comprensibile
- L'algoritmo deve essere sindacabile da parte del giudice amministrativo, in modo tale da esprimere una valutazione, in sede giurisdizionale, circa la ragionevolezza della decisione assunta.

Un'altra nozione da prendere in considerazione è quella di Internet of Things (IoT).

Oggi è in atto quella che viene comunemente definita come la quarta rivoluzione industriale, una progressiva digitalizzazione del mondo in tutti gli aspetti della vita. Il neologismo IoT, coniato nell'ambito informatico e delle telecomunicazioni, ne racchiude al meglio il significato: l'estensione di internet alle cose tramite sensori inglobati negli oggetti fisici, in modo tale da dare a queste un'identità digitale ed una interconnessione per fornire servizi agli utenti⁶⁴.

È questa interconnessione tra i prodotti e la raccolta dei big data che permette, con il meccanismo di machine learning, di far sì che la macchina sappia interfacciarsi al meglio con l'utente e si sviluppi autonomamente in ragione dello stesso e dei suoi bisogni.

Pur non affrontando primariamente lo studio di argomenti informatici, bensì di diritto, si tenterà di individuare quale sia la definizione di intelligenza artificiale, come si sia sviluppata, quale sia lo stato dell'arte e quali siano le tecniche in uso.

È Ugo Pagallo, famoso giurista italiano, a darci quella che è la definizione più ricorrente del termine: *“L'IA può intendersi come la scienza della produzione di macchine e sistemi volti all'esecuzione di compiti, che qualora realizzati da essere umani, richiederebbero l'uso dell'intelligenza per risolvere problemi di apprendimento e conoscenza, di ragionamento e pianificazione”*.

Parlando di cenni storici il riferimento principale sono gli studi di Alan Turing⁶⁵ in cui lo stesso si pone un problema, prettamente di calcolo, visto lo sviluppo tecnologico dei computer dell'epoca: può una macchina pensare? E se può pensare può anche decidere? Con una sufficiente potenza di calcolo, un programma informatico (impostato secondo

⁶⁴ https://it.m.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose.

⁶⁵ A. TURING, *Computing machinery and intelligence*, in *Mind*, 1950, pp. 433-460.

una precisa e predeterminata sequenza di istruzioni) è in grado di emulare il ragionamento umano? Sono tutte domande che fanno da preludio agli sviluppi futuri, pur non derivando da questi la nozione di intelligenza artificiale.

Il termine intelligenza artificiale viene utilizzato per la prima volta nella Conferenza di Dartmouth⁶⁶ del 1956, nella quale John McCarthy ne diede una qualificazione specifica, per poter distinguere il suo lavoro da quello dei suoi colleghi nel campo della cibernetica: “è il processo consistente nel far sì che una macchina si comporti in modi che sarebbero definiti intelligenti se fosse un essere umano a comportarsi così”⁶⁷.

La definizione di McCarthy copriva un’ampia vastità di argomenti, tra cui le reti neurali – che sono l’antenato del machine learning – e l’elaborazione del linguaggio umano da parte di un computer. Tuttavia si tratta di una definizione che alla fine risulta troppo generica, in quanto è impossibile riuscire a ricoprire sotto un’unica accezione la varietà dell’IA⁶⁸.

Vediamo quindi che l’intelligenza artificiale non è un tema di recente elaborazione, al contrario le sue radici sono piantate già nei primi anni 50’ del secolo scorso. Rispetto al passato però, oggi è diventata sempre più preponderante nella vita grazie all’evoluzione tecnologica e all’Internet delle cose (IoT).

Una distinzione, che è stata la svolta per il successo odierno, è quella tra intelligenza artificiale forte e debole⁶⁹:

- IA forte: l’idea di riferimento è quella da cui partono gli studi di Turing e della Dartmouth conference. Qui s’intende il caso in cui si tenta di replicare il pensiero ed il modo di operare della mente umana, come se la macchina ne possedesse una.
- IA debole: è l’idea preponderante di cui oggi si parla più comunemente. In tale ipotesi il programma non riproduce il ragionamento umano, ma arriva ad una conclusione analoga con un percorso differente.

Le finalità iniziali che hanno accompagnato alla nascita l’intelligenza artificiale più recentemente sono state messe in disparte: in altre parole, non si persegue più la creazione

⁶⁶ M.L. MINSKY, N. ROCHESTER, C.E. SHANNON furono gli altri tre organizzatori della Dartmouth Conference assieme a McCarthy.

⁶⁷ MCCARTHY, MINSY, ROCHESTER, SHANNON, *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*, <http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html>, 1955.

⁶⁸ Per approfondimenti sulla storia dell’IA, si veda J. KAPLAN, *Intelligenza Artificiale*, Roma, 2018, capitolo 2.

⁶⁹ J. KAPLAN, *Intelligenza artificiale*, Roma, 2018, pag. 104.

di una mente umana nella macchina, ma soltanto la ricerca del risultato dell'argomentazione umana.⁷⁰

Vi è stato, quindi, uno sviluppo maggiore dell'IA debole, i cui fattori di successo sono dati dall'IoT, Big Data e dalla nuova potenza di calcolo dei computer.

Parlando dello stato dell'arte e delle varie tecniche su cui si basa l'IA debole, vi è una contrapposizione tra algoritmo e intelligenza artificiale, questo perché non si ha un unico modo di programmazione della stessa, ed algoritmo⁷¹ non equivale all'intelligenza artificiale.

Sebbene oggi sia particolarmente diffuso l'impiego del termine "algoritmo" per definire i modi che governano la visibilità dei profili e delle notizie sui social network, in realtà si tratta di istruzioni non ambigue e anche semplici, non per forza complesse come possono essere quelle su cui si basa una IA.

Possiamo dire che è avvenuta, negli ultimi anni, una sorta di "volgarizzazione" del termine: lo stesso in partenza non ricopre la varietà delle tecniche usate per creare un'IA, ed oggi viene utilizzato per fare riferimento ad un meccanismo che si occupa della gestione delle notizie sulle piattaforme social; ma in realtà se volessimo essere più precisi e considerassimo social network ed algoritmo assieme, quest'ultimo dovrebbe essere preso in considerazione come il meccanismo di raccolta dati in grado di effettuare una migliore profilazione del soggetto per anticiparne le preferenze.

Due delle caratteristiche fondamentali che l'intelligenza artificiale dovrebbe possedere sono: autonomia decisionale; adattabilità all'ambiente in cui deve decidere.

La seconda caratteristica indica la capacità della macchina di comprendere in quale ambiente opera, e di conseguenza capire quale sia la decisione più appropriata da adottare in ragione delle caratteristiche ambientali.

La prima consiste nell'attribuire alla stessa la capacità di fare generalizzazioni appropriate in modo tempestivo, partendo da una base limitata di dati. L'obiettivo è far utilizzare al programma un ragionamento anche di tipo induttivo.

⁷⁰ J. SEARLE, *Minds, Brain, Programs*, in *The behavioral and Brain sciences*, 1980; presenta l'esperimento mentale della stanza cinese come controesempio all'IA forte, secondo cui la sintassi non è condizione sufficiente per la determinazione della semantica, è da questo momento che iniziano i vari dibattiti attorno a tale tipologia di IA.

⁷¹ "In informatica, insieme di istruzioni che deve essere applicato per eseguire un'elaborazione o risolvere un problema" definizione da Dizionario Treccani.

Non si tratta soltanto di ragionamento, bensì di apprendimento (esperienza, pratica, ragionamento); il che significa che prima vi è l'accumulazione di determinate informazioni che successivamente vengono utilizzate.

L'approccio all'apprendimento dell'IA che si è sviluppato maggiormente è quello del machine learning, che, ad esempio, vede tra le sue tecniche quella delle "reti neurali", la quale si basa sulla struttura del cervello e sulla connessione tra i neuroni che si scambiano informazioni con segnali elettrici. Si tratta di un programma in cui i ricercatori della IA "cercano di simulare il comportamento dei neuroni, come elementi individuali, per poi sviluppare tecniche di connessione tra di loro e studiarne i risultati"⁷².

È una metodologia, definita "apprendimento non supervisionato", che di base elabora una mole ampia di dati, creando correlazioni tra di essi, per poter dedurre risultati simili in maniera predittiva. Un esempio tipico è quello dei motori di ricerca⁷³.

Una differente tecnica di machine learning, che permette di capire come agisce ed impara un algoritmo, è quella dell'"apprendimento supervisionato". Essa, per esempio, permette ad una macchina di riconoscere un'immagine e ciò che contiene pur non avendola mai vista. S'immagini il caso in cui, durante la visualizzazione di un sito internet per un acquisto online, venga richiesto di cliccare sulle immagini che ritraggono dei semafori, così da dimostrare che il soggetto che stia operando non sia un robot.

Di fatto, l'utente allena il programma di IA a riconoscere le caratteristiche tipiche di un semaforo, cosicché quando verrà sottoposta al programma un'immagine sconosciuta contenente un tratto caratteristico di un semaforo, saprà riconoscerla. È l'essere umano a perfezionarlo in modo da calibrarlo nella maniera più efficiente.⁷⁴

Infine, l'ultima tecnica di machine learning è quella dell'"apprendimento rinforzato": il programmatore struttura l'algoritmo con un sistema di premi e/o punizioni in base alle scelte sbagliate o corrette operate dell'algoritmo stesso, giacché, a seconda della

⁷² J. KAPLAN, *Intelligenza artificiale*, Roma, 2018, pag. 59

⁷³ J. SHAMAN, A. KARSPECK, W. YANG, J. TAMERUS, M. LIPSITCH, *Real time influenza forecasts during the 2012-2013 season*, in *Nature communications*, 4, 2013, article 2837; in questo articolo gli studiosi spiegano come tramite un algoritmo sono riusciti a predire l'andamento dell'influenza in 108 città, combinando i dati di Google Flu Trend ed i report del CDC sulle prime fasi dell'epidemia nel 2012-2013. Un chiaro esempio di machine learning.

⁷⁴ K. HE, X. ZHANG, S. REN, J. SUN, *Delving deep into rectifiers: surpassing human-level performance on ImageNet classification*, arxiv.org/abs/1502.01852, 2016; uno studio dedicato all'esempio proposto, in cui si è dimostrato come in tale caso la macchina sia più efficiente dell'uomo nel riconoscimento delle immagini.

conseguenza della scelta, il medesimo possa riprogrammarsi senza un intervento dell'uomo.

2.2 Proposta di regolamento UE

La proposta di regolamento del 21 aprile 2021 “*che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione*” (2021/206 COM) nasce dall'esigenza già annunciata con il “*Libro bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*” del 9 febbraio 2020, di promuovere un utilizzo consapevole dell'IA e di instillare fiducia nelle persone, nonché nelle imprese sviluppatrici, avendo un occhio attento a quelli che possono essere i problemi con i diritti fondamentali dell'Unione Europea.

È una proposta che cerca di “giocare in anticipo” rispetto agli altri grandi stati extraeuropei e a quello che sarà il futuro sviluppo tecnologico in materia.

Si persegue un obiettivo geopolitico tramite l'armonizzazione delle regole a livello comunitario, in quanto porre uno *standard* elevato in un settore in così rapida evoluzione permette di produrre maggiori vantaggi sia sotto l'aspetto economico che sociale.

A livello delle sfere di influenza nel mondo possiamo rilevare odiernamente tre fronti: Stati Uniti, Europa, Cina. Nello specifico settore da noi preso in considerazione i primi due seguono un “approccio liberale”. Più specificatamente nel primo viene lasciata autoregolazione al mercato con il solo apporto di normative in materia antitrust, in modo da perseguire l'obiettivo di una concorrenza perfetta.

La Cina invece, nonostante un'ampia legiferazione, ha un approccio di stretta (quasi dispotica) regolamentazione dell'IA, cosa che rende difficile un'espansione dei suoi metodi al di fuori dello stato, viste soprattutto le implicazioni che la materia ha sui diritti fondamentali⁷⁵. Appare impensabile di fatti vedere un uso dell'IA, ad esempio, come avviene nella regione dello Xinjiang, dove si ha riconoscimento delle persone su base etnico-razziale; la sofisticata tecnologia viene utilizzata al fine di individuare i soggetti con lineamenti uiguri, che saranno poi deportati (senza un preventivo procedimento che

⁷⁵ Possiamo avere un'idea più chiara delle differenze tra le tre sfere di influenza andando ad osservare il modo in cui è stata affrontata la pandemia da COVID-19 nei tre territori, sicuramente la stretta normativa cinese, che fino a pochi giorni fa veniva applicata, non sarebbe applicabile in Europa, benché meno in USA.

attesti una condanna) nei campi di “rieducazione” sponsorizzati dallo stato, dando così vita ad un razzismo automatizzato.⁷⁶

Quello che il legislatore comunitario cerca di ottenere con la suddetta proposta⁷⁷, è il conseguimento del cd. “Effetto Bruxelles”, che “*indica la capacità dell’Unione europea di adottare discipline che finiscono poi per diventare standard accettati a livello globale*”.⁷⁸ Per cui, nelle intenzioni dell’UE, date le alte implicazioni transnazionali che possiede la materia, i produttori esteri si troveranno obbligati a seguire gli *standard* europei più rigorosi, comportando, *de facto*, un ampliamento della normativa anche negli USA. Appare più complessa la contaminazione con il mercato cinese visto anche il perdurarsi del loro isolamento dal resto del mondo.

“In tale contesto politico, la Commissione presenta il quadro normativo proposto sull’intelligenza artificiale con i seguenti obiettivi specifici:

- *Assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell’Unione e utilizzati siano sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti fondamentali e i valori dell’Unione;*
- *Assicurare la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e l’innovazione nell’intelligenza artificiale;*
- *Migliorare la governance e l’applicazione effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA;*
- *Facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di IA lecite, sicure e affidabili nonché prevenire la frammentazione del mercato⁷⁹”.*

Il perseguimento degli obiettivi sopra specificati, che si trovano all’interno della relazione sulla proposta di regolamento, si ha con una legislazione basata sul rischio derivante dalle finalità perseguibili con l’IA e dal suo utilizzo; il tutto mantenendo una visione antropocentrica ed un’attenzione alle possibili evoluzioni tecnologiche.

⁷⁶ Etnia turcofona di religione islamica con tratti somatici prettamente mediorientali ed asiatici che rappresenta il 46% della popolazione nella regione nord-est della nazione, è inserita dal PCC nella lista delle organizzazioni terroristiche; <https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance-artificial-intelligence-racial-profiling.html>; <https://www.ilsole24ore.com/art/come-cina-usa-l-intelligenza-artificiale-controllare-uiguri-ABhvE8oB>; https://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio_culturale_degli_uiguri.

⁷⁷ Il legislatore europeo mira anche alla creazione di un mercato digitale unico, v. Punto 2 Relazione proposta.

⁷⁸ A. BRADFORD, *The Brussel Effect. How the European Union Rules the World*, Oxford, 2020.

⁷⁹ Relazione proposta di regolamento 2021/206 del 21 aprile 2021, punto 1.1.

La proposta consta di 85 articoli, cui sicuramente i più rilevanti sono rappresentati dai primi e dall'allegato I e III.

L'approccio normativo della proposta può essere definito "orizzontale": pone regole armonizzate per l'immissione sul mercato⁸⁰, requisiti, divieti, nonché regole in materia di monitoraggio *ex post*. Si vanno a toccare tutti i settori di applicazione e non solo uno specifico, con l'eccezione esplicita dei sistemi che hanno applicazioni militari.⁸¹

L'articolo 3 è particolarmente importante in quanto contiene un'elencazione di termini con annessa accezione.

Al primo punto viene data una definizione generale di sistema di IA – non molto diversa da quanto detto nel paragrafo precedente – che richiama anche il concetto di adattabilità ambientale di cui si è già detto. Si tratta di *“un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono”*⁸².

Abbiamo affermato che viene seguito un approccio incentrato sul rischio, gli art. 5 e ss.⁸³ propongono una suddivisione in 3 categorie:

- Sistemi vietati;
- Sistemi ad alto rischio;
- Sistemi non ad alto rischio.

I primi sono descritti proprio dall'art. 5. Tra i vari punti dell'elenco è interessante osservare il punto c), il quale vieta *“l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA da parte delle autorità pubbliche o per loro conto ai fini della valutazione o della classificazione dell'affidabilità delle persone fisiche per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note o previste, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi*

⁸⁰ Articolo 3, punto 9: *“immissione sul mercato”*: la prima messa a disposizione di un sistema di IA sul mercato dell'Unione.

⁸¹ Articolo 2 proposta.

⁸² All'interno dell'allegato I vengono richiamate le seguenti tecniche di apprendimento dell'IA: *“a) Approcci di apprendimento automatico, compresi l'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per rinforzo, con utilizzo di un'ampia gamma di metodi, tra cui l'apprendimento profondo (deep learning); b) approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza, compresi la rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti; c) approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione”*

⁸³ Importante è anche l'allegato III.

di uno o di entrambi i seguenti scenari: i) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti; ii) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità”⁸⁴.

Si tratta di un divieto esplicito dei sistemi di social scoring, che, ad esempio, nel “gigante asiatico⁸⁵” rappresentano la base della vita quotidiana del cittadino per poter accedere a servizi e carriere lavorative.

Il terzo punto dell’elenco prende in considerazione sistemi per i quali i fornitori non hanno regole stringenti. Qualora però decidano di adottare volontariamente dei codici di condotta⁸⁶ che riprendano le disposizioni per i sistemi ad alto rischio, ottengono agevolazioni da parte del Comitato europeo per l’intelligenza artificiale e dalla Commissione europea.

In realtà, è il secondo punto dell’elenco quello ad avere ricevuto maggiore attenzione. Per sistemi ad alto rischio s’intendono quei prodotti in cui vengono rispettati i due requisiti descritti dall’articolo 6: per prima cosa occorre che l’IA sia una componente di sicurezza del prodotto, o è il prodotto stesso; in secondo luogo, in entrambi i casi deve essere sottoposto a una valutazione di conformità da parte di terzi ai fini dell’immissione sul mercato o alla sua messa in servizio⁸⁷, in conformità alle norme armonizzate dell’allegato II.

Viene inoltre richiamato al secondo comma dell’articolo, l’allegato III in cui si definiscono come sistemi ad alto rischio quei prodotti che contaminano settori fondamentali della vita delle persone (come giustizia, tutela della salute), oppure, che

⁸⁴ Considerando 17: *“I sistemi di IA che forniscono un punteggio sociale delle persone fisiche per finalità generali delle autorità pubbliche o di loro rappresentanti possono portare a risultati discriminatori e all’esclusione di determinati gruppi. Possono inoltre ledere il diritto alla dignità e alla non discriminazione e i valori di uguaglianza e giustizia. Tali sistemi di IA valutano o classificano l’affidabilità delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale in molteplici contesti o di caratteristiche personali o della personalità note o previste. Il punteggio sociale ottenuto da tali sistemi di IA può determinare un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di persone fisiche o di interi gruppi in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti, o a un trattamento pregiudizievole che risulta ingiustificato o sproporzionato rispetto alla gravità del loro comportamento sociale. È pertanto opportuno vietare tali sistemi di IA”.*

⁸⁵ Cina.

⁸⁶ Titolo IX, articolo 69, Proposta di regolamento 2021/206 COM.

⁸⁷ Articolo 3, punto 11: *“"messa in servizio": la fornitura di un sistema di IA direttamente all’utente per il primo uso o per uso proprio sul mercato dell’Unione per la finalità prevista”.*

sono utilizzati dalle autorità in un'ottica di contrasto⁸⁸ alla diffusione di materiale falso o per prevenire minacce di reato.

Il successivo art. 9 si occupa dell'istituzione di un sistema di gestione dei rischi, che dovrà essere appositamente istituito, attuato, documentato e mantenuto. Esso, pertanto, dovrà essere sempre controllato ed aggiornato durante tutta la vita del prodotto per fare fronte al sorgere di nuovi problemi.

Il citato articolo richiama “un uso improprio ragionevolmente prevedibile” dell'IA, quando parla del rischio, ed è su questo termine che si potrebbe svolgere un ampio dibattito. Ci si potrebbe domandare che cosa accadrebbe se un sistema di IA ad alto rischio fosse utilizzato, sì in maniera impropria, ma per un uso non ragionevolmente prevedibile. Il soggetto utilizzatore sarebbe da considerarsi responsabile, o vi sarebbe una concorrenza con il produttore che avrebbe dovuto immaginare l'utilizzo improprio; per rispondere a questa domanda e toglierci ogni dubbio bisognerà aspettare l'emanazione del regolamento vero e proprio.

Successivamente, l'art. 10, illustra i requisiti richiesti per i set dei dati di addestramento, convalida e prova⁸⁹ utilizzati per l'apprendimento dell'IA. In particolare, tali set devono essere sottoposti ad adeguate pratiche di governance e gestione; inoltre, essi devono essere pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi e devono tener conto della finalità del sistema, nonché di quelli che possono essere fattori esterni come l'ambiente in cui viene utilizzato.

Infine, gli artt. 14 e 15 prevedono che, oltre ad avere una tracciabilità dell'attività ed essere accompagnati da un manuale delle istruzioni (digitale o non) che risulti

⁸⁸ Articolo 3, punto 41: *“attività di contrasto”: le attività svolte dalle autorità di contrasto a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse”.*

⁸⁹ Articolo 3, punti 29/30/31: “29) *“dati di addestramento”*: i dati utilizzati per addestrare un sistema di IA adattandone i parametri che può apprendere, compresi i pesi di una rete neurale;

30) *“dati di convalida”*: i dati utilizzati per fornire una valutazione del sistema di IA addestrato e per metterne a punto, tra l'altro, i parametri che non può apprendere e il processo di apprendimento, al fine di evitare l'eccessivo adattamento ai dati di addestramento (overfitting), considerando che il set di dati di convalida può essere un set di dati distinto o essere costituito da una partizione fissa o variabile del set di dati di addestramento;

31) *“dati di prova”*: i dati utilizzati per fornire una valutazione indipendente del sistema di IA addestrato e convalidato al fine di confermarne le prestazioni attese prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio”.

comprensibile all'utente⁹⁰, i sistemi ad alto rischio devono presentare un'interfaccia uomo-macchina, giacché la sorveglianza umana possa evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute, sicurezza o diritti fondamentali.

Questa sorveglianza deve essere garantita con una delle misure di cui al paragrafo 3 articolo 14:

- Misure integrate al sistema di IA, quindi una soluzione tecnica che riduca i rischi derivanti dal suo uso, ma questo solo ove sia possibile.
- Misure attuate dall'utente, come potrebbe essere ad esempio un pulsante di emergenza che blocchi il sistema per evitare che vi sia un danno alla salute del suo utente.

Tuttavia, questa interfaccia non deve trasformarsi in un'occasione per attuare manomissioni da parte di terzi, motivo per cui è necessario che il sistema abbia delle tecniche di cybersicurezza adatte alle circostanze ed al rischio pertinente.

Quanto fin qui esposto riguarda gli obblighi del fornitore⁹¹; tuttavia, la proposta ne individua di ulteriori per i rappresentanti autorizzati, per gli importatori ed i distributori⁹². Essi sostanzialmente hanno obblighi che riguardano il controllo e la verifica *ex post* dei requisiti richiesti e l'annessa documentazione, nonché l'obbligo di informare le autorità competenti ed il fornitore qualora vi siano incidenti gravi, violazioni o malfunzionamenti.⁹³

⁹⁰ Articolo 3, punto 4: *"utente": qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale"*.

⁹¹ Articolo 3, punto 2: *"fornitore": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o che fa sviluppare un sistema di IA al fine di immetterlo sul mercato o metterlo in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito"*.

⁹² Articolo 3, punti 5/6/7: " 5) *"rappresentante autorizzato": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto un mandato scritto da un fornitore di un sistema di IA al fine, rispettivamente, di adempiere ed eseguire per suo conto gli obblighi e le procedure stabiliti dal presente regolamento;*

6) *"importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato o mette in servizio un sistema di IA recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione;*

7) *"distributore": qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall'importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell'Unione senza modificarne le proprietà"*.

⁹³ Per una conoscenza nel dettaglio degli obblighi rinvio al capo 3 del titolo III della proposta.

2.3 Punti di forza e criticità

Il primo punto di forza della proposta è sicuramente rappresentato dalla scelta del regolamento come strumento legislativo, così da perseguire unità d'azione ed evitare disomogeneità tra gli Stati membri.

Un primo profilo di criticità si può rilevare nel mancato accoglimento del “principio di neutralità tecnologica” affermato dall'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), secondo cui *“la norma giuridica non dovrebbe riferirsi a un livello di sicurezza predeterminato o a una tecnologia specifica, bensì dovrebbe limitarsi a dettare lo scopo da raggiungere senza indicare le modalità tecniche per il suo perseguimento”*⁹⁴. Il legislatore comunitario delinea i casi in cui un sistema di IA è ad alto rischio ed effettua una suddivisione preventiva in via astratta in tutti i settori; ma, come abbiamo detto, le tecniche e le IA sono diversissime tra di loro, per cui, in linea teorica, quanto indicato nell'allegato I non risulta sufficiente.

Va altresì riconosciuto che probabilmente è stata sottovalutata la velocità con cui avvengono i cambiamenti e gli sviluppi nel campo tecnologico. Infatti, la nascita di una nuova tecnica e la mancanza di un aggiornamento tempestivo del regolamento potrebbero impedire il controllo preventivo di un sistema che si rivelerà ad alto rischio.

A tal proposito, la Commissione dovrà revisionare il regolamento ogni cinque anni, ma si tratta di un periodo che rischia di essere lungo, motivo per cui la stessa dovrebbe intervenire nei casi e nei tempi in cui un nuovo upgrade tecnologico lo renda opportuno.

Un altro punto di forza è rappresentato dall'emanazione di un regolamento che porrà uno standard elevato e certo per le imprese del settore. Verosimilmente “l'effetto Bruxelles”, richiamato all'inizio, potrebbe avvenire, data l'applicazione generalizzata a tutti gli stati membri, cosa che ricadrebbe anche di conseguenza sulle imprese che desiderino operare nel mercato comunitario, imponendo a quest'ultime i requisiti ed i divieti dettati dall'Unione.

Attenzione però, perché questa potrebbe diventare una “lama a doppio taglio”, poiché la più liberale normativa statunitense (che si occupa solamente della regolamentazione della concorrenza sul mercato) permette un più veloce sviluppo tecnologico, con una conseguente maggiore diffusione dei programmi sul mercato; questo potrebbe lasciare le

⁹⁴ G. FINOCCHIARO, *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio*, in *Diritto dell'informatica*, 2022, p. 305.

imprese europee ad un più lento sviluppo dei programmi, in quanto esse dovranno porre maggiore riguardo alla gestione dei rischi ed all'interfaccia uomo-macchina, ovvero potrebbero esservi dei successivi ritiri dal commercio visto il sistema di monitoraggio ex post.

Questo con molta probabilità potrà incidere sulla futura diffusione dei programmi europei a livello internazionale e sull'evoluzione dei sistemi all'interno dello spazio economico comunitario, ciò di conseguenza pone l'accento su come una più stretta regolamentazione abbia ricadute a livello economico. Non bisogna però dimenticare che un punto di forza della normativa in commento è anche il fatto di essere incentrata sulla tutela dei diritti della persona, che spesso viene tralasciata nelle altre normative.

In aggiunta, appare molto utile la creazione del Comitato europeo per l'intelligenza artificiale che coadiuva, con personale competente, l'attività delle autorità nazionali e comunitarie nell'applicazione ed evoluzione del regolamento.

Un punto essenziale per la riuscita del regolamento sarà costituito dalla capacità di applicare le disposizioni ivi contenute in maniera snella ed efficace, per quanto attiene soprattutto al complesso sistema di governance dei dati, alle marcature, ai requisiti ed alle conformità richieste, così da evitare che il progresso si fermi per un intasamento burocratico. A tal fine risulterà decisivo nominare a capo delle autorità nazionali competenti esperti in materia che gestiscano adeguatamente le procedure, garantendo al contempo indipendenza dagli interessi economici e politici.

Rimane sempre da tenere in considerazione la protezione dei dati personali. Siccome i software di IA possono basarsi su tecniche di apprendimento non supervisionato, queste devono comunque operare nel rispetto della normativa del GDPR. In proposito nel caso in cui il sistema apprenda sulla base di dati non personali o resi anonimi, permane il dubbio se la loro raccolta possa avvenire in maniera indiscriminata o meno⁹⁵.

In definitiva la sfida più grande sarà l'attuazione del futuro regolamento (che ben tutela e mette in primo piano i diritti fondamentali del cittadino) in sintonia con quello che è lo sviluppo di un settore che più di tutti è in rapida evoluzione, con i suoi possibili rischi e danni, senza tralasciare i possibili vantaggi economici che si possono creare ed il ruolo di primo piano nella geopolitica mondiale che l'Unione europea potrebbe guadagnare.

⁹⁵ F. DONATI, *Diritti fondamentali e algoritmi nella proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2021, fascicolo 3-4.

CAPITOLO 3

PROVA E NUOVE TECNOLOGIE NEL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

SOMMARIO: 3.1 Articolo 634 c.p.c. ed una sua possibile evoluzione: fattura cartacea e digitale – 3.2 Documento ed IA: possibilità e critiche

3.1 Articolo 634 c.p.c. ed una sua possibile evoluzione: fattura cartacea e digitale

Dopo aver esposto nei capitoli precedenti alcuni degli istituti del procedimento ingiuntivo, ed aver appreso le nuove sfide e prospettive che l'intelligenza artificiale porta nel mondo del diritto, si tenterà nel prosieguo di porre l'accento sul tema della fatturazione elettronica che, negli ultimi tempi, ha stimolato non poco l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale.

Come affermato nel primo capitolo, nella fase del procedimento monitorio che si svolge *inaudita altera parte* viene generalmente accolta una nozione di prova scritta particolarmente ampia, che ricomprende anche scritture private non autenticate.

Tuttavia, questa accezione di documento dipende da un certo *favor* per il ricorrente durante la prima fase del giudizio, motivo per cui vi possono essere documenti che sono ritenuti idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma che nella fase di opposizione non sono sufficienti a dare prova del credito.

Le fatture commerciali ne sono un esempio tipico: viene accettato che queste provino l'acquisto di un bene, la spedizione, la prestazione di un servizio nei confronti del compratore, che risulta essere il debitore, nonché l'ingiunto. Tuttavia, viene comunque richiesta l'integrazione della fattura con l'estratto autenticato delle scritture contabili regolarmente tenute, bollate e vidimate.

Neppure la semplice bolla di spedizione è considerata sufficiente per l'emissione del decreto, in quanto non attesta con certezza la compravendita, bensì solo l'avvenuta spedizione. Pertanto, è richiesto un *quid pluris*.

Il nuovo documento di trasporto introdotto nel 1996 ne è un esempio: può essere posto a fondamento della domanda di ingiunzione, poiché da esso risultano sia la causale della spedizione sia le credenziali del venditore e dell'acquirente⁹⁶.

Quanto alla fattura commerciale, si può ritenere che essa sia priva di efficacia probatoria nel giudizio di opposizione; sul punto vi è una giurisprudenza consolidata⁹⁷, e come affermato dal tribunale di Teramo: *“oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.*

Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una fattura rimasta, a dire dell'opposta/appellata, insoluta, vige il principio per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito: di talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorché quando tale rapporto non sia contestato tra le parti”⁹⁸.

La Corte di cassazione nel 2019 ha però affermato che *“la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”⁹⁹.*

⁹⁶ A. VALITUTTI, *Il procedimento di ingiunzione: le problematiche pratiche più controverse*, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo 7-8, 2010, pag. 2032B, paragrafo 4.3.

⁹⁷ Non solo la sentenza sopra richiamata, v. anche: Tribunale Castrovillari sez. I, 29 giugno 2022, n. 891; Tribunale Lucca sez. I, 23 febbraio 2022, n. 179; Tribunale Teramo sez. I, 08 marzo 2022, n. 238.

⁹⁸ Tribunale Teramo sez. I, 29 marzo 2022, n. 317.

⁹⁹ Cass., 21 ottobre 2019, n. 26801, in *Stud. Jur.*, 2020, 5, p. 614.

Si permetta ora di segnalare qualche prospettiva in tema di relazione tra il procedimento monitorio e le nuove tecnologie, ed in particolare circa la validità della fattura elettronica come elemento probatorio del credito.

Prima di tutto, si ritiene opportuno precisare che la fatturazione elettronica è il processo tramite il quale si gestisce l'emissione, l'invio, la tenuta e la conservazione digitale del documento fattura.

È bene delineare quello che è stato il percorso che ha portato all'affermazione della fattura elettronica, poiché sembra essere un qualcosa di nuovo, bensì risale a circa 20 anni fa la sua introduzione.

Il 20 dicembre 2001 si ha l'emanazione della direttiva 2001/115/CE che si pone lo scopo di semplificare, armonizzare e modernizzare le modalità di fatturazione in materia di valore aggiunto introduce: la possibilità di conservare e trasmettere in modo digitale le fatture; la possibilità di conservazione elettronica delle fatture, anche al fuori del territorio nazionale dei soggetti passivi d'imposta.

Con il d.lgs. 52/2004 il legislatore italiano recepisce la direttiva e dà un'attuazione dei principi ammettendo la possibilità di gestire il flusso della fatturazione, ivi compresa la conservazione delle fatture, secondo modalità interamente elettroniche.

Tuttavia in precedenza l'Amministrazione finanziaria aveva già ammesso la trasmissione della fattura secondo modalità informatiche: nel 1986 tramite posta elettronica, nel 2001 con il telefax supportato da uno strumento informatica; però in entrambi i casi era obbligatoria una materializzazione su supporto cartaceo, da parte di ricevente ed emittente, ai fini della conservazione.

Con la legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 214 viene fissato l'obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione. Si stabilisce che le fatture dirette alla PA, denominate "FatturaPA", debba avvenire attraverso il sistema informatico chiamato "Sistema di Interscambio", solo però dal 2013 si avrà la decorrenza di tale normativa.

Con la legge di Stabilità del 2013¹⁰⁰ all'articolo 1 viene data attuazione alla direttiva 2010/45/UE, che impone la modifica degli articoli 21 e 39 del DpR 633/1972.¹⁰¹

¹⁰⁰ Legge n. 228/2013.

¹⁰¹ Rubricato come "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Il modificato articolo 21 al primo comma afferma che: *“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”*.

L’accettazione potrà avvenire in modo scritto o tacitamente, mediante il pagamento della stessa.

Il DM n. 55/2013 fissa i termini di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per la PA: dal giugno 2014 per le Pubbliche Amministrazioni centrali, dal marzo 2015 per le PA locali ed i restanti organismi.

Questo ha notevolmente modificato l’approccio delle imprese, portando al compimento una digitalizzazione per coloro che forniscono servizi alla PA.¹⁰²

Il vero spartiacque nel percorso di affermazione della fattura digitale è rappresentato dalla legge di bilancio del 2018 e dall’obbligo introdotto il 1° gennaio 2019 di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

In seguito la fatturazione elettronica diviene altresì obbligatoria per:

- Aziende che fatturano alla Pubblica Amministrazione e agli enti pubblici in generale, che sono soggetti allo stesso regime.
- Aziende che fatturano alle società quotate in Borsa, in particolare e specificatamente quelle che fanno parte dell’indice FTSE MIB.
- Aziende e partite IVA che operano con pari grado, entrambi aventi entità giuridica in Italia.
- Aziende e partite IVA che fatturano verso soggetti (anche privati) residenti o stabiliti in Italia.
- Dal 1° luglio 2022 i contribuenti forfettari e minimi che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a € 25.000 sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

L’obbligo si estenderà il 1° gennaio 2024 a tutti gli altri forfettari e minimi fino a quel momento esonerati.

Le caratteristiche principali di tale documento digitale sono:

- la presenza di una firma digitale che la rende immodificabile;

¹⁰² Le PMI in Italia rappresentano il 95% delle imprese attive nel Paese; quindi, possiamo dire che la digitalizzazione è avvenuta prettamente per i piccoli fornitori.

- la dematerializzazione: presenta il formato digitale in luogo di quello cartaceo;
- l'integrazione: prevede l'uso di strumenti informatici di generazione, emissione, conservazione a tutela delle controparti;
- la collaborazione: le controparti devono condividere le modalità con le quali avvengono la generazione ed emissione della fattura¹⁰³.

La e-fattura viene predisposta e trasmessa digitalmente al cliente tramite il “Sistema di Interscambio” dell’Agenzia delle Entrate (di seguito SdI).

Tale sistema gestisce il flusso della fatturazione elettronica, esso controlla i dati inseriti e che sia presente l'estensione .XML, la quale garantisce l'autenticità della firma e l'integrità dei dati, in sua assenza la fattura si considera come non emessa.

Per la conservazione dei dati è ammesso l'appoggio ad enti terzi privati certificati; tuttavia, l’Agenzia delle Entrate (di seguito AdE) mette a disposizione gratuitamente nell’area riservata dell’utente, sotto il nome “Fatture e Corrispettivi”, le fatture emesse e ricevute tramite SdI.

L’art. 1, comma 3-ter, d.lgs. 127/2015 esonera coloro che sono obbligati all’emissione di fattura elettronica trasmessa tramite SdI dall’obbligo di annotazione nei registri contabili. Tale disposizione ha condotto alcuna giurisprudenza, prima fra tutte quella del tribunale di Verona, a ritenere che *“le fatture elettroniche generate e trasmesse in formato .XML sono da ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634 c. 2 cpc.”*. Questa affermazione si basa su una lettura combinata delle caratteristiche richieste dal SdI con l’art. 1, d.l. 7 marzo 2005, n. 82, il cd. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): il tribunale ha infatti ritenuto che le fatture elettroniche siano duplicati informatici assolutamente indistinguibili dall’originale scaricabili da un ente terzo certificato¹⁰⁴.

All’opposto vi è chi ha ritenuto, che a dire il vero, le fatture elettroniche non rispetterebbero le condizioni di ammissibilità richieste dall’art. 633 cpc., se non quando accompagnate dall’estratto delle scritture contabili autenticato da notaio¹⁰⁵. Tale orientamento è basato sull’idea che l’estratto *ex art. 634*, comma 2, c.p.c. svolge la

¹⁰³ https://blog.osservatori.net/it_it/fatturazione-elettronica-obbligatoria

¹⁰⁴ M.GOLIA, *Fattura elettronica, scritture contabili e prova scritta nel procedimento d’ingiunzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 620.

¹⁰⁵ Tribunale di Vicenza, ordinanza n. 6722 del 25 ottobre 2019: nel caso di specie si richiede un’integrazione documentale ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo.

funzione di verifica della regolarità dei registri e delle scritture contabili e di attestazione della copia della fattura; si tratta di un'esigenza che non è svanita nemmeno con l'introduzione del SdI e delle e-fatture .XML (entrambe certificate dall'AdE), poiché permarrrebbe anche in questi casi la necessità di verificare del regolare tenuta delle scritture. Nemmeno l'esonero previsto dal d.lgs. 127/2015 basterebbe per arrivare a considerare la fattura digitale sufficiente per l'emanazione di un decreto ingiuntivo, dal momento che un diverso sistema di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria non farebbe venir meno per il ricorrente l'obbligo di presentare l'estratto delle scritture contabili *ex art. 634, comma 2, c.p.c.*¹⁰⁶.

Fintantoché non vi sarà un'espressa definizione normativa, indirizzi giurisprudenziali contrastanti di tal specie continueranno ad essere coltivati, specialmente nelle corti di merito. Ciò che invece viene pacificamente riconosciuto è che la sola fattura (cartacea o digitale che sia) non è sufficiente come prova per l'esistenza del credito nel successivo giudizio di opposizione.¹⁰⁷

Come anche affermato nel primo capitolo la modifica del 2001 ha riguardato solo l'art. 2215 c.c. e non l'art. 634 c.p.c.

Allo stato attuale, in assenza di modifiche normative previste sul punto, si potrebbe andare a sostenere, nel solco di quanto già affermato dal tribunale scaligero, che la fattura elettronica corredata di certificazione da parte di un ente pubblico possa essere considerata al pari di una scrittura privata autenticata. E questo anche nell'ipotesi in cui la controparte ingiunta ne contesti la riconducibilità al ricorrente, dal momento che il SdI offre ampie garanzie tecniche circa l'integrità e la immodificabilità dei dati di entrambe le parti.

Fondamentale è il fatto che lo scritto provenga da un terzo, ossia l'Amministrazione finanziaria che gestisce il SdI, che ne attesta la validità, fornisce esito positivo ai controlli formali prima di inviarla al debitore.

Inoltre, senza che ciò comporti l'eliminazione del prudente apprezzamento del giudice, la fattura elettronica risulta particolarmente idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza di

¹⁰⁶ M.GOLIA, *Fattura elettronica, scritture contabili e prova scritta*, cit., p. 622.

¹⁰⁷ Tribunale Milano sez. XI, 10/02/2022, n.1189; Tribunale L'Aquila sez. I, 05/05/2021, n.315

un rapporto tra le parti, dal momento che l'immissione di una fattura falsa nel sistema comporterebbe pesanti sanzioni fiscali a carico dell'emittente¹⁰⁸.

Si avrebbe quindi una conferma delle condizioni di ammissibilità richieste ex art 633 c.p.c., perchè saremmo di fronte ad un credito derivante da documento concernente una somma di denaro ben determinata, con forti elementi probatori che definiscono la veridicità del preteso diritto, corroborati dall'attestazione di validità dell'AdE che gestisce il SdI.

Nonché la fattura digitale rientra facilmente nella nozione di prova scritta dettata dall'art. 634 c.p.c., in quanto esso ci fornisce un'elencazione non tassativa di documenti che permettono l'emissione del decreto, a cui potrà seguire un'eventuale valorizzazione in sede di opposizione.

Odiernamente problematiche concernono anche chi è tenuto a compiere la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e quali sono le modalità con cui può verificarsi.

In caso di deposito del mero estratto autentico e non della scrittura contabile originale ed integrale, si sono sviluppate quattro prassi differenti:

- 1) Il notaio, nel momento dell'autenticazione dell'estratto, verifica ed attesta la regolare tenuta delle scritture contabili.
- 2) Il notaio, oltre all'autenticazione dell'estratto, autentica la sottoscrizione del professionista di una regolare tenuta delle scritture.
- 3) Il giudice ricava la regolare tenuta delle scritture dall'ampiezza dei dati contenuti nell'estratto autenticato.
- 4) Viene depositato in cancelleria il libro contabile per poter permettere al giudice una verifica della regolare tenuta dei conti, il quale verrà poi ritirato a seguito della concessione o del diniego del decreto.¹⁰⁹

La diversità delle prassi originatesi sul punto conferma la necessaria una rivisitazione di una norma ormai obsoleta che tenga conto delle grandi garanzie di autenticità che offre il

¹⁰⁸ Di seguito sono riportate le sanzioni descritte nel d.lgs. 471/1997 all'articolo 6: violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'IVA, da 250 euro a 2.000 euro; fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata, dal 90 al 180 per cento dell'imposta, con importo minimo di 500 euro.

Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge, dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro, se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro.

¹⁰⁹ M.GOLIA, *Fattura elettronica, scritture contabili e prova scritta*, cit., p. 627.

sistema di interscambio e che eviterebbe un abuso della fattura elettronica ai fini dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo.

Così facendo, potrebbero essere altresì perseguiti gli obiettivi di maggiore celerità e semplificazione del procedimento ingiuntivo. Al contempo, gli operatori economici coinvolti potrebbero provvedere alla gestione interamente digitale delle scritture contabili, che attualmente vengono dai più tenute anche in formato cartaceo proprio perché, nell'ipotesi di insolvenza dei debitori, possano essere vidimate, bollate e conseguentemente utilizzate nei giudizio monitorio.

3.2 Documento ed IA: possibilità e critiche

Il 12 ottobre 2021 si è tenuto il seminario europeo “*Digital justice ministerial forum*” ove l'allora ministro della Giustizia Marta Cartabia ha pronunciato un discorso incentrato sul connubio che può nascere tra la legge e l'intelligenza artificiale.

L'ex Guardasigilli ha affermato le potenzialità della tecnologia nel supporto all'attività del giudice, ma ha ricordato l'imprescindibile controllo umano che deve persistere: “*L'intelligenza artificiale può essere un prezioso strumento a supporto dell'attività del giudice, ma non deve mai diventare un suo sostituto. Nell'attività giudiziaria si possono distinguere le fasi del conoscere e quelle del decidere – ha continuato nel suo intervento – e nella prima, che richiede lo studio dei fatti e delle norme e della giurisprudenza applicabili alla controversia, l'intelligenza artificiale può portare un grande valore aggiunto per la sua immensa capacità di raccogliere ed elaborare dati, con una potenza che sfugge alle umane capacità. Viceversa, il momento del decidere deve rimanere sempre nelle mani del giudice in carne ed ossa, capace di cogliere tutte le sfumature, le peculiarità e le irripetibili specificità di ogni singolo caso*”.

Quanto alla “fase del conoscere” è possibile rinvenire un esempio del grande apporto e dei limiti che l'IA possiede nel famoso caso *State of Wisconsin v. Loomis*, nel quale è stato oggetto di specifica analisi il *software* predittivo COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*).¹¹⁰

Nel 2013 Eric Loomis venne fermato a seguito di una fuga dopo non aver rispettato un “Alt” presso un posto di blocco. Gli vengono addebitati la messa in pericolo della

¹¹⁰ Supreme Court of Wisconsin, *State of Wisconsin v. Eric L. Loomis*, Case no. 2015AP157-CR, 5 April – 13 July 2016.

sicurezza; il tentativo di fuga; la guida di un veicolo utilizzato durante una sparatoria; il possesso di un'arma da fuoco da parte di un pregiudicato; il possesso di un fucile a canna corta/pistola. Per il secondo ed il terzo capo d'accusa decide di patteggiare, dichiarandosi colpevole, così da ottenere una riduzione nella pena.

A quel punto, prima dell'emissione della sentenza, la corte ordinava un Presentence investigation report (PSI), cioè una relazione in cui viene ricostruita la storia personale dell'imputato e al cui interno sono inclusi i risultati elaborati dall'algoritmo COMPAS. In linea generale, tale relazione è stata poi utilizzata per verificare se fossero presenti nella vita dell'imputato circostanze tali da giustificare la comminazione di una pena più severa per i reati commessi (tutti in recidiva) da Loomis.

Nello specifico il programma COMPAS elabora il possibile grado di recidiva del soggetto, che viene quantificato mediante un punteggio su una scala da 1 a 10, basandosi sulle risposte che lo stesso fornisce ad un questionario di 137 domande; non prevede il rischio di recidiva individuale dell'imputato, bensì compara le informazioni ottenute dal singolo con quelle relative ad un gruppo di individui con caratteristiche assimilabili.

Il tribunale circondariale decide quindi di non concedere la libertà vigilata in considerazione: della gravità dei crimini commessi, del comportamento tenuto dal soggetto sia in custodia che in libertà, i risultati della PSI.

Questo è un passaggio rilevante, perché nel giudizio che verrà davanti alla Corte suprema, vengono legittimati i risultati del COMPAS, poiché si afferma che la decisione viene comunque presa dal giudice e si basa anche su ulteriori elementi di rilevanza¹¹¹.

In merito alle eccezioni che vengono presentate da Loomis dinnanzi alla Supreme Court, si può effettuare una comparazione con la sentenza 2270/2019 del Consiglio di Stato¹¹². Pur essendo due casi attinenti a due branche del diritto differenti ed il primo connotato da una maggiore gravità, si vedono le differenze inerentemente al principio di trasparenza e certezza del diritto, che nel nostro ordinamento sono stati affermati con maggior autorevolezza e posti in primo piano.

Il ricorrente nel caso statunitense, tra le varie eccezioni presentate, lamentava l'impossibilità di conoscere l'accuratezza delle informazioni utilizzate in quanto coperte

¹¹¹ S.CARRER, *Se l'amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019,4.

¹¹² V. pagina 24

da segreto industriale, qui la corte controbatte affermando che: nonostante i processi di funzionamento rimangano segreti, il suddetto poteva effettuare un ricorso sui risultati finali del calcolo di rischio; qua si scorge la differenza con la sentenza del Consiglio di Stato ove si è affermato la necessaria conoscenza dell'algoritmo in tutte le sue parti, da chi ne abbia interesse, e secondo un linguaggio comprensibile.

Vediamo quindi che nel caso oltreoceano la lesione dell'equo processo non è stata attestata, poiché i giudici comunque avrebbero comminato la suddetta pena, affermando: come essi siano legittimati a considerare i dati del software purché assieme ad altri fattori, nonché come i risultati forniti dal programma abbiano avuto un peso minimo nella determinazione del giudizio. Si porta alla luce una differenza con il nostro ordinamento, dove sarebbe impensabile - anche in considerazione del principio affermato nel 2019 - una condanna che si basi anche su un fattore di cui non si può avere una conoscenza certa. Dopo questo breve *excursus*, veniamo ora all'utilizzo dei programmi di IA nella discovery statunitense, utilizzo che la rende *technology assisted*: il software passa in rassegna i documenti alla ricerca dei dati chiave, così da velocizzare lo svolgimento di una fase in cui vengono generalmente compiuti abusi ad opera delle parti¹¹³ per allungarne la durata, ed impedire alla controparte di contestare adeguatamente e prontamente il materiale fornito¹¹⁴.

In una prospettiva futura, è possibile ipotizzare che l'IA venga applicata anche all'interno del procedimento monitorio, supponendo, in particolar modo, un suo utilizzo nella fase *inaudita altera parte*, ai fini di una maggiore celerità e semplificazione del procedimento. In tale ipotesi trattiamo dell'introduzione di un sistema di IA debole, perché lo stato della conoscenza tecnologica odierna non ci permette di avere sistemi forti.¹¹⁵

Possiamo utilizzare il programma per l'analisi di un documento, come la fattura digitale, nella fase ingiuntiva in senso stretto, a cui segue un'opinione positiva o negativa che dovrà essere confermata o rigettata dal giudice ai fini della definitiva emissione del decreto ingiuntivo.

¹¹³ Un esempio è la “*truck discovery*” in cui ottemperando alla richiesta di documenti, la parte ne fornisce un quantitativo spropositato al fine di rallentare la fase di discovery e far perdere tempo alla controparte con materiale superfluo rispetto alla controversia.

¹¹⁴ J.O. MCGINNIS, R.G. PEARCE, *The Great Disruption: How Machine Intelligence Will Transform the Role of Lawyers in the Delivery of Legal Services*, in 82 *Fordham Law Review*, 2014, p. 3041; per un'analisi dell'efficienza dell'IA sullo studio dei documenti.

¹¹⁵ J. KAPLAN, *Intelligenza artificiale*, Roma, 2018, pag. 104.

Il punto di forza è dettato dal fatto che il programma verrebbe allenato ed opererebbe facilmente, in quanto il documento prevede dei necessari requisiti di forma per poter essere considerato valido ed immesso nel SdI, per cui la mancanza di uno dei suddetti verrebbe identificata fin da subito e porterebbe ad un rigetto della richiesta.

Questo potrebbe portare ad una velocizzazione dei procedimenti ingiuntivi che abbiano ad oggetto un credito controverso tra due imprenditori, per esempio, o più in generale un credito di un soggetto che abbia emesso una fattura elettronica, con un potenziale impatto forte sul piano industriale italiano. Infatti, i soggetti economici potrebbero ottenere una tutela maggiore dei propri diritti ed una maggiore tranquillità nel contrarre, poiché potrebbero essere rassicurati da un metodo di riconoscimento dei loro crediti più veloce e più sicuro nel caso in cui la vendita del bene o la prestazione del servizio non venga soddisfatta dal pagamento della somma dovuta.

Ovviamente tale discorso si basa su di una affermazione della fattura elettronica come documento che rispetta le condizioni di ammissibilità e la nozione di prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c., come riportato alla fine del paragrafo precedente.

Tuttavia, oltre alle potenzialità vantaggiose di tali strumenti tecnologici innovativi, vi sono alcune criticità sul piano dei diritti di cui occorre dare conto e che dovrebbero essere oggetto di un intervento legislativo consistente per essere superate.

La prima osservazione da fare riguarda l'allegato III della proposta di regolamento 2021/206 COM, poiché il programma che si andrebbe ad utilizzare rientrerebbe nel punto 8, ossia "amministrazione della giustizia", pertanto nella categoria dei sistemi ad alto rischio, connotazione che rende necessario l'adempimento di tutti i requisiti ed accorgimenti di sicurezza richiesti dalla proposta di regolamento¹¹⁶.

L'introduzione del suddetto sistema richiederebbe una formazione adeguata per i magistrati, i quali dovranno essere in grado di operare sull'interfaccia macchina-uomo del programma in completa autonomia.

Occorre tener conto della quantità di investimenti necessari per la creazione di un programma di IA, ovvero per l'eventuale aggiudicazione, tramite appalto, della realizzazione del sistema a soggetti terzi privati. Infine, di non minore importanza sarebbe la fase di applicazione del sistema, con particolare attenzione al fatto che lo stesso sia

¹¹⁶ V. capitolo 2.

adottato in ogni circoscrizione territoriale senza differenze, così da garantire comunicazioni efficienti e pratiche omogenee.

In aggiunta, si permetta di segnalare l'eventualità che sistemi automatizzati di tale tipo possano incentivare il giudice ad accettarne passivamente i risultati, senza che vengano compiute ulteriori indagini, quando le stesse sarebbero opportune, perdendo così il controllo umano necessariamente richiesto.

L'intervento e la revisione del giudice, lo abbiamo ripetuto più volte, è indirettamente tratteggiato come necessario dall'art 22 paragrafo 1 del GDPR, rubricato "Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione": *"L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona."* In aggiunta, si può notare che anche l'art. 25, comma 1, Cost. stabilisce che *"nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"* e che l'art. 102, comma 1, Cost. ribadisce che *"la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario"*. Ciò conduce a ritenere che, *lato sensu*, se non vi fosse una verifica da parte del giudice sul risultato si arriverebbe ad un'attribuzione di una funzione giurisdizionale ad un sistema di IA.

Il problema dell'interpretazione del documento, il quale richiede una contestualizzazione, non si porrebbe in tal caso, giacché la e-fattura non permette l'uso di espressioni e modi di scrivere ambigui, e qualora fosse compilata con dati mancanti o fuorvianti sarebbe l'SdI a rilevarlo prontamente. Nel caso specifico vedremmo un alleggerimento del lavoro svolto dal giudice nell'identificazione dei vizi.

L'IA sarebbe un valido strumento, per una velocizzazione della fase ingiuntiva in senso stretto essendo che il programma coglierebbe eventuali errori che abbiano superato il primo sbarramento dato dal controllo del SdI, e rappresenterebbe un raccordo tra il SdI ed il sistema della giustizia civile. Onde evitare la mancata revisione del giudice ed il non rispetto dei requisiti costituzionali ed europei, si dovrebbe porre un passaggio, antecedente all'emanazione del decreto ingiuntivo, di necessario controllo e conferma da parte del magistrato di quanto affermato dal programma.

In definitiva, il magistrato si ritroverebbe solamente nel dover effettuare una verifica accedendo ad un programma informatico ove vengono fornite le informazioni sulla fattispecie, nonché un primo parere sul rigetto ovvero emissione del decreto ingiuntivo. Qualora si decidesse di applicare il sistema ad alto rischio alle possibili tipologie di documenti presentabili nella fase monitoria, dovremmo partire effettuando una prima opposizione tra documenti cartacei e documenti anche digitali. Questa prima suddivisione porta a problematiche differenti più o meno facilmente risolvibili.

In considerazione del primo gruppo (documenti analogici) occorrerebbe, innanzitutto, l'ausilio di strumenti che permettano una trasposizione in documento informatico, quindi utilizzo di scanner e/o strumenti ausiliari che permettano la creazione di un file PDF (il formato maggiormente diffuso) che possa poi essere inserito ed analizzato dal sistema.

Oltre questo accorgimento, valido solo per la prima categoria, si dovrebbe intraprendere un percorso di allenamento del programma di IA inerente a ciascun documento, iter che richiede un attento studio, date le molteplici sfaccettature e vizi che possono avere determinati atti: come ad esempio un contratto, ovvero un verbale di assemblea condominiale.

Percorso che quindi richiederebbe un lungo periodo di apprendimento per il programma, ed inoltre un grosso dispendio in termini economici, motivo per cui sarebbe meglio mantenere l'utilizzo di questo strumento alle sole fatture elettroniche, che oltre a vedere un espandersi in termini di utilizzo, sono già informatizzate e vedono un primo controllo da parte del SdI sui vizi dell'atto.

In conclusione è bene affermare come l'evoluzione della tecnologia porti con sé delle inevitabili ricadute nel mondo del diritto, con un impatto che potrebbe sicuramente dare aiuto nella risoluzione dei problemi concernenti la celerità del processo.

La capacità di elaborare moli immense di dati in breve tempo, viene controbilanciata dall'impossibilità per l'uomo di riconoscere i modi in cui l'intelligenza artificiale riprogramma il suo operare. Un'opacità che non si coniuga con la certezza del diritto, motivo per cui occorre che l'impiego di questi strumenti avvenga secondo le limitazioni e gli accorgimenti dettati dalle varie normative prese in considerazione nello scritto.

BIBLIOGRAFIA

- A. BRADFORD, *The Brussel Effect. How the European Union Rules the World*, Oxford, 2020.
- A. TURING, *Computing machinery and intelligence*, in *Mind*, 1950, pp. 433-460.
- A. VALITUTTI, *Il procedimento d'ingiunzione: le problematiche pratiche più controverse*, in *Giur. merito*, 2010, p. 2032.
- A. VALITUTTI, *Il procedimento di ingiunzione: le problematiche pratiche più controverse*, in *Giurisprudenza di merito*, fascicolo 7-8, 2010, pag. 2032B, paragrafo 4.3.
- C. CONSOLO, *A proposito di ingiunzione esecutiva su cauzione*, in *Giur. It.*, 1985, I, 1, p. 397.
- C. MANDRIOLI, A. CARATTA, *Corso di diritto processuale civile*, Vol. III, Torino, 2020, p. 153.
- C. MANDRIOLI, A. CARATTA, *Corso di diritto processuale*, Vol. I, Torino, 2020, p. 18.
- C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Torino, 2007, p. 39 ss.
- C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Torino, 2007, p. 35.
- CARPI-COLESANTI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2018, art. 644.
- E. GABELLINI, *Mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo: le sezioni unite imputano al creditore-opposto l'onere di attivare la procedura di mediazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, p. 585.
- E. GARBAGNATI *La dichiarazione di incostituzionalità dell'art 648, 2 comma*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1985, p. 1 ss.
- E. GARBAGNATI, *I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto*, Milano, 1979, p. 1251.
- E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 6 ss.
- E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 42.
- E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 89.
- E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 105.
- E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 112.
- E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 130.

- E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 148 ss.
- E. GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 1991, p. 184 ss.
- E. GARBAGNATI, *In tema di un decreto ingiuntivo non notificato*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1982, p. 775.
- E. GARBAGNATI, *Processo d'ingiunzione e litispendenza*, in *Giur. it.*, 1976, p. 761.
- E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Milano, 1954 p. 22.
- E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Profili attuali del procedimento per ingiunzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 103.
- E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Profili attuali del procedimento per ingiunzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 103.
- F. DONATI, *Diritti fondamentali e algoritmi nella proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2021, fascicolo 3-4.
- G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Vol. II, Napoli, 1935, p. 265.
- G. FINOCCHIARO, *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio*, in *Diritto dell'informatica*, 2022, p. 305.
- https://blog.osservatori.net/it_it/fatturazione-elettronica-obbligatoria
- https://it.m.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose
- https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data.
- https://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio_culturale_degli_uiguri.
- <https://www.ilsole24ore.com/art/come-cina-usa-l-intelligenza-artificiale-controllare-uiguri-ABhvE8oB>
- https://www.nytimes.com/2019/04/14/technology/china-surveillance_artificial-intelligence-racial-profiling.html
- J. KAPLAN, *Intelligenza Artificiale*, Roma, 2018, capitolo 2.
- J. KAPLAN, *Intelligenza artificiale*, Roma, 2018, pag. 59.
- J. KAPLAN, *Intelligenza artificiale*, Roma, 2018, pag. 104.
- J. NIEVA-FENOLL, *Intelligenza artificiale e processo*, Torino, 2019, p. 4 e 5.
- J. SEARLE, *Minds, Brain, Programs*, in *The behavioral and Brain sciences*, 1980.
- J. SHAMAN, A. KARSPECK, W. YANH, J. TAMERIUS, M. LIPSITCH *Real time influenza forecasts during the 2012-2013 season*, in *Nature communications*, 4, 2013, article 2837.

- J.O. MCGINNIS, R.G. PEARCE, *The Great Disruption: How Machine Intelligence Will Transform the Role of Lawyers in the Delivery of Legal Services*, in 82 *Fordham Law Review*, 2014, p. 3041.
- K. HE, X. ZHANG, S. REN, J. SUN, *Delving deep into rectifiers: surpassing human-level performance on ImageNet classification*, arxiv.org/abs/1502.01852, 2016.
- M. DE CRISTOFARO, *Sommarizzazione e celerità tra efficienza e garanzie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, p. 481.
- M. GOLIA, *Fattura elettronica, scritture contabili e prova scritta nel procedimento d'ingiunzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 620.
- M. GOLIA, *Fattura elettronica, scritture contabili e prova scritta nel procedimento d'ingiunzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 622.
- M. GOLIA, *Fattura elettronica, scritture contabili e prova scritta nel procedimento d'ingiunzione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 627.
- MCCHARTY, MINSY, ROCHESTER, SHANNON, *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence*, <http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html>., 1955.
- P. CALAMANDREI, *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana*, Milano, 1926, pag. 6.
- P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale*, Vol. I, Milano, 1941, p. 183.
- R. CONTE, *Procedimento d'ingiunzione: libro quarto, dei procedimenti speciali, art. 633-656*, in S. CHIARLONI, *Commentario del codice di procedura civile*, Bologna, 2012, p. 198.
- R. CONTE, *Procedimento d'ingiunzione: libro quarto, dei procedimenti speciali, art. 633-656*, in S. CHIARLONI, *Commentario del codice di procedura civile*, Bologna, 2012, p. 158 ss.
- S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Vol. IV, Milano, 1962, pag. 76.
- S. CARRER, *Se l'amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 4.
- U. ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, Torino, vol. VI, p. 155.
- V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Vol. IV, Napoli, 1964, p. 2 e ss, p. 67 e ss.
- V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, p. 361

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- Cass. civ., Sez. II, 27 luglio 2022, n. 23418.
- Tribunale Castrovillari sez. I, 29 giugno 2022, n. 891.
- Tribunale Teramo sez. I, 29 marzo 2022, n. 317.
- Tribunale Teramo sez. I, 08 marzo 2022, n. 238.
- Tribunale di Pavia, sez. III, 24 febbraio 2022, n. 242.
- Tribunale Lucca sez. I, 23 febbraio 2022, n. 179.
- Tribunale Milano sez. XI, 10 febbraio 2022, n.1189.
- Tribunale L'Aquila sez. I, 05 maggio 2021, n.315.
- Tribunale Reggio Emilia, Sezione II civile, 21 ottobre 2020, N. R.G. 2726/2019.
- Tribunale di Vicenza, 25 ottobre 2019, ordinanza n. 6722.
- Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 2019, n. 26801, in *Stud. Jur.*, 2020, 5, p. 614.
- Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.
- Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2019, n. 7674.
- Supreme Court of Wisconsin, State of Wisconsin v. Eric L. Loomis, Case no. 2015AP157-CR, 5 April – 13 July 2016.
- Cass. civ., sez. III, ord. 9 giugno 2011, n. 12685.
- Cass. civ. S.U., 9 settembre 2010, n. 19246.
- Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2006, n. 19799.
- Tribunale di Salerno, 6 maggio 2004, in *Giur. merito*, 2004, p. 2444.
- Cass. civ. S.U., 18 luglio 2001, n.9769.
- Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2000, n. 15959.
- Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388.
- Cass. civ., sez. III, 1 settembre 2000, n. 11498.
- Cass. civ., 24 luglio 2000, n. 9685.
- Cass. civ., Sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232.
- Corte cost., 24 maggio 2000, n. 152.
- Cass. civ, sez. II, 4 giugno 1999 n. 5447.
- Cass. civ., sez. III, 28 maggio 1999, n. 5192.
- Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1999, n. 195.
- Cass. S.U., 14 marzo 1991, n. 2714.

Cass. civ., 20 gennaio 1988 n. 675.

Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 1987, n. 5310.

Corte Cost., 4 maggio 1984, sentenza n. 137, in *Foro it.* 1984, I, p. 1775 ed in *Giur. It.*, 1985, I, 1, p. 398.

Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1982 n. 2743, in *Foro it.*, 1982, I, 1, p. 397.

Corte cost., 20 maggio 1976, n. 120.

Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1975, n. 438, in *Foro It.*, 1976, p. 2474.